

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Dichiarazione del relatore Correnti circa l'articolo 5 mantenuto dalla Commissione, e modificazioni al medesimo circa il tempo dell'applicazione della tassa sulla rendita pubblica — Istanza d'ordine del deputato Venturelli — Discorsi dei deputati Valerio e Tedeschi, l'uno in favore, l'altro contro l'articolo — Nuove dichiarazioni del ministro per le finanze contro l'articolo — Domanda del deputato Mancini Stanislao, e chiarimenti del ministro — Spiegazioni del deputato Depretis — Proposizioni dei deputati Ricciardi, Boggio, Siccardi e Crispi, ritirate — Votazione a squittinio nominale, e approvazione dell'articolo — Aggiunte dei deputati Sineo e Ricciardi non appoggiate — Approvazione degli articoli 6, 7 e 8, con aggiunta del deputato Rega a quest'ultimo — Emendamenti dei deputati Cavallini, Salaris, e Tozzoli all'articolo 11 — Parlano il ministro per le finanze, ed i deputati Sanguinetti, Depretis, Minghetti, De Blasio Tiberio, Pescatore, Berteà, Lualdi, e Correnti relatore — È rinviato l'articolo cogli emendamenti — Presentazione di relazioni sui progetti di legge circa il computo del biennio agli uffiziali di mariniera, e per la costruzione di una barca-porta nell'arsenale di Napoli.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO SERVADIO.

SERVADIO. Domando la parola per una dichiarazione.

L'onorevole Depretis, nella sua ingegnosa difesa sui provvedimenti proposti dalla Commissione, disse che io nella tornata di lunedì scorso aveva inteso di proporre un progetto finanziario impraticabile. Io debbo rettificare quanto ha detto l'onorevole Depretis in quanto che io non intesi per nulla di proporre un sistema finanziario; io accennai semplicemente alcune idee che credo pratiche e possibili, e che, spero, verrà presto la opportunità di manifestarle per esteso alla Camera in ogni sua particolarità, cosa che non credo opportuno di fare attualmente per non essere questo il momento opportuno.

Inoltre, l'onorevole Depretis disse che per avvalorare le mie idee, io avrei dovuto prendere la parola per sostenerle alla Camera quando fu nominata la Commissione.

In quel momento io non aveva l'onore di sedere in questo Parlamento, per cui non mi era possibile di farlo.

PRESIDENTE. Questa non è una rettificazione al processo verbale; sono dichiarazioni di cui sarà presa nota nel resoconto.

SERVADIO. Mi basta che ne sia tenuto conto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari, e dell'articolo 5.

La parola spetterebbe all'onorevole Valerio; ma se a lui non ispiace, darò la parola al relatore che l'ha domandata unicamente per una dichiarazione. (*Segni di assenso del deputato Valerio*)

L'onorevole relatore ha la parola.

CORRENTI, relatore. La Commissione, ieri sul finire della seduta ha pregato la Camera di sospendere le sue deliberazioni sulla chiusura della discussione dell'articolo 5 affine di poter avvisare se le cose accennate e i fatti a cui parve alludere l'onorevole signor ministro delle finanze nel suo discorso, rispetto alla condizione economica del momento, fossero di tal natura da consigliare qualche modificazione nelle proposte che vi sono state presentate.

La Commissione si è effettivamente raccolta due volte, ha sentito anche gli schiarimenti che al signor ministro è piaciuto darle, e non ha potuto raccogliere dalle sue parole altro che la prova che egli persiste nei giudizi da lui con tanta eloquenza esposti alla Camera.

Non parve alla Commissione che nè fatti, nè argomenti nuovi siano intervenuti i quali possano mutare le sue convinzioni. (*Bravo! Bene! a sinistra*) Essa perciò vi propone di continuare senz'altro la discus-

sione del progetto che vi ha presentato, e vi prega a voler votare l'articolo 5 come è stato da lei proposto. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*) Siccome però nello scambio degli schiarimenti e delle dichiarazioni a cui codesto incidente diede luogo, risulta che la difficoltà più apprezzabile all'applicazione del disegno di legge della Commissione poteva essere l'effetto principalmente dell'epoca in cui la nuova imposta sulla ricchezza mobile verrebbe attuata, così la vostra Commissione è venuta nella determinazione di proporvi che l'imposta stessa non cominci ad essere applicata che al secondo semestre del corrente anno, autorizzando il Governo intanto ad esigere l'imposta sulla ricchezza mobile durante il primo semestre di quest'anno in base ai ruoli rettificati del 1865.

Cotesta disposizione affatto transitoria formerà oggetto di un articolo suppletivo che troverà la sua sede in fine della legge, di cui la Commissione si riserva di compilare la formula, limitandosi per ora ad annunziarvene il principio.

VENTURELLI. Domando la parola per una quistione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. La Camera rammenterà che ieri il presidente la consultava per sapere se appoggiasse la mozione di chiusura della discussione. E la Camera appoggiò la proposta della chiusura. Al momento di passare ai voti l'onorevole relatore domandò il permesso di fare una dichiarazione, e questa dichiarazione mirava a che si sospendesse per il momento ogni determinazione, affinchè la Commissione consultandosi con se stessa, e col ministro, potesse vedere se non era il caso di recedere dalle sue prime determinazioni. Oggi la Commissione è venuta a dire quello che già l'onorevole Accolla ci aveva detto ieri, cioè che non vi era luogo a cambiare perchè nulla si era cambiato. Se dovevasi alcuna cosa mutare, bisognava farlo un giorno prima, ma sin da ieri si era detto tutto quello che aveva a dirsi. Le cose essendo in questo stato, io domando che, oramai che è chiusa la parentesi di ieri, l'onorevole presidente voglia consultare la Camera, se intenda oppure no chiudere la presente discussione.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Venturelli che è verissimo che fu domandata la chiusura, e che fu anche appoggiata; ma è vero altresì che, dietro una proposta della Commissione, la Camera deliberò che si dovesse sospendere la discussione nella seduta di ieri per riprenderla oggi.

Quindi, lo intende bene l'onorevole Venturelli, la posizione è mutata; se non viene nuovamente domandata la chiusura, io non posso metterla ai voti, molto più che la Commissione ha proposto anche un'aggiunta o disposizione transitoria, che anch'essa può dar luogo a discussione, benchè siasi riservata di formularla, e ne abbia unicamente accennato il concetto.

Se dunque non vi è proposta in contrario, la discussione continua. (*Segni di assenso*)

La parola è all'onorevole Valerio.

VALERIO. Signori, nella gravissima discussione che ci preoccupa, io credo di poter constatare uno stadio.

Oramai i sostenitori come gli oppositori dell'articolo della Commissione sono perfettamente concordati in ciò: che qui non c'è questione di diritto, non c'è questione di giustizia: che la tassa sulla rendita, sulle cedole del debito pubblico, come quella su tutte le altre rendite può essere stabilita; che si mancherebbe in alcun modo alla fede pubblica, se non quando fosse una tassa speciale alla rendita stessa iscritta nel Gran Libro.

L'onorevole ministro delle finanze, il quale ciò pure ammette, si è trincerato nella dimostrazione che il modo, il sistema della ritenuta, con cui si vuole esigere questa tassa, ne muta il carattere, e da generale la fa speciale.

Io non ho potuto non domandarmi, quando assisteva con religiosa attenzione ai discorsi splendidi di eloquenza e di sottigliezza economico-oratoria dell'onorevole ministro, io non ho potuto non domandarmi: perchè l'onorevole ministro, il quale riconosce la giustizia della tassa, ne riconosce pure la convenienza, perchè l'onorevole ministro non adopra tutta questa sua mole immensa d'ingegno piuttosto a trovar il mezzo di levare queste difficoltà, che non a dimostrarle? Io mi sarei aspettato come conclusione del discorso dell'onorevole ministro, ch'egli c'insegnasse il modo come fare per chè quelle difficoltà che egli ci affacciava si sgombrassero, perchè la giustizia si facesse, perchè ciò che egli riconosceva giusto ed onesto si compiesse anche in questa circostanza.

Ma egli ha preferito un'altra via; egli ha preferito di sviluppare prima molte difficoltà, ed insistere ancora sopra alcune di esse, dopo il discorso splendido per chiarezza e per precisione dell'onorevole Depretis.

Io domando licenza alla Camera di toccare due fra gli argomenti stati accennati dal ministro, su cui l'onorevole Depretis non si teattenne a lungo forse perchè gli parve che l'enunciato della questione da lui presentato con tanta chiarezza bastasse a risolverla. Ma non sembra che tale fosse l'opinione dell'onorevole ministro, perchè egli vi ritornò, come diceva l'onorevole Accolla, senza aggiungerci nulla di nuovo da quello che aveva detto il giorno prima.

L'Achille degli argomenti dell'onorevole ministro mi parve fosse cotesto: la maniera della ritenuta con cui volete percepire questa tassa ne muta la natura; d'una tassa sulla rendita ne fa una tassa sul capitale. E quest'argomento egli sviluppava con molta sottigliezza, notando come la rendita pubblica sia tal maniera di valore che è piuttosto rappresentato dalla sua rendita che non dal capitale; che la rendita stessa fissa è considerata nei casi d'acquisto e di vendita, mutandone il

valore senza mutarne il capitale il quale, in fin dei conti, non si percepisce mai.

Or bene, io che non sono certo competente in fatto di scienza coll'onorevole ministro, che anzi mi dichiaro volentieri suo scolaro, non posso però rinunciare a quello che mi detta il mio buon senso, il buon senso di uomo d'affari. Io domando all'onorevole ministro quale sia il valore delle altre rendite colpite con ritenuta dalla legge del 1864, e dalla proposta della Commissione, nel quale non si riproduca questo stesso fenomeno nei termini, nei modi precisamente eguali a quelli da lui indicati? Prendete i titoli delle società industriali che, se non sono perpetui, sono però molto vicini alla perpetuità (perchè sappiamo che i novanta ed i cento ed i centovent'anni, che sono i termini di rimborso di molte, si avvicinano alla quasi perpetuità, e l'onorevole ministro credo concordi con me, che i due termini si possono considerare come eguali); questi titoli non rappresentano egualmente una serie costante di annuità ad interesse fisso, variabili di valore secondo lo stato del loro mercato? Non si verificano in questi valori le stesse condizioni che si verificano nei titoli del debito pubblico?

Ma voglio discendere ancora più basso. Le pensioni, gli stipendi non sono valori della stessa natura? Se ci fosse chi volesse vendere una pensione, il che non è impossibile, di che cosa si terrebbe conto? Certamente della sola annuità, la quale, valutata colle probabilità che danno le tavole mortuarie, vi stabilisce un capitale, un capitale a rendita costante, ma variabile nel suo prezzo secondo il variare del prezzo del danaro.

Ma vi è di più. Questo stesso fatto si riproduce in tutte le cose; anche nei valori fondiari, anche in quelle cose che rappresentano un valore più preciso, sempre il compratore tiene conto della rendita che dà il fondo, la quale per essere fissa o per essere variabile non cambia il vero carattere della condizione sua nella disquisizione che ci sta davanti.

A quest'argomento l'onorevole ministro ne ha fatto succedere un altro, ed è codesto. Egli ci ha notato come, imponendo noi la rendita del debito pubblico, veniamo coll'imposta stessa della rendita a sovrimporre questa rendita in altro modo, toccando gl'istituti che la negoziano.

Invero io non mi sarei aspettato quest'argomento dall'onorevole ministro delle finanze, da quello stesso egregio professore di economia, che, or non sono molti giorni, poco mancò che non mandasse a studiare i primi rudimenti dell'economia politica quelli fra i suoi opposenti che avevano il coraggio di dubitare, che i proprietari, a cui egli dopo l'imposta fondiaria voleva imporre l'imbottito, fossero con quest'imbottito colpiti di una sovrimposta, mentre erano già imposti nei loro vigneti!

Io vorrei che noi ricercassimo, e che l'onorevole ministro mi indicasse, se c'è veramente qualche materia

imponibile, alla quale applicando quella stessa sottigliezza, non si potesse dimostrare che in qualche altro modo potesse essere sovrimposta coi metodi della Commissione e del Ministero.

Toccati questi due argomenti, sui quali io non saprei arrestarmi di più, perchè mi pare troppo chiara ed evidente la soluzione che vi ho affacciata, io devo venire sopra l'altra parte degli argomenti dell'onorevole ministro, che egli ha messi innanzi non per combattere la giustizia di questa tassa, ma per combattere l'opportunità.

L'onorevole Depretis vi notava, ed io non so come meglio di lui potrei ripeterlo, che l'opportunità vera, le vere condizioni alle quali noi dobbiamo badare, quelle sono che ci possono segnare il modo di ricondurre nei prestatori dello Stato, come in tutti gli affari del commercio, la fiducia, quella fiducia che sola potrà essere ricostituita, quando noi avremo fatto delle buone leggi, quando noi avremo fatto una buona legge finanziaria, quando noi avremo indicato al paese ed al mondo, che veramente stiamo per entrare in uno stadio di riparazione delle nostre finanze. Io mi contenterò, signori, di addurvi un semplice esempio, che traggio da uno degli stessi oppositori del concetto della Commissione.

L'onorevole Briganti-Bellini vi notava benissimo, come invano un Governo straniero, il Governo spagnuolo, si sforzasse di mantenere il suo debito esterno ad una ragione più elevata, accordandogli un premio, cioè stabilendo il cambio delle piastre da 5 19 a 5 40. Da 5 19 a 5 40 vi è una differenza di 21 centesimi, cioè il 4 per cento circa del valore.

Questa differenza rappresenta la metà circa dell'imposta che la Commissione ci domanda di stabilire sulla rendita del debito pubblico italiano. Eppure l'onorevole Briganti-Bellini vi notava come questo ripiego a nulla giovasse per mantenere quella rendita ad una ragione superiore dell'altra rendita. Imperocchè la vera ragione della rendita sta, non nel valore dell'interesse, ma nella quantità di fiducia che si ispira al prestatore.

Quello stesso argomento che ha portato l'onorevole Bellini vi deve convincere, che, se non ha bastato un premio del 4 per cento a mantenere distinti questi titoli della Spagna sopra gli altri titoli, non vi avrebbe fatto alcun difetto un'imposta del 4 per cento quando il Governo spagnuolo avesse saputo contemporaneamente indicare al mondo con buone leggi finanziarie che egli si metteva nella condizione di essere solido pagatore.

Voi conoscete, o signori, quali furono le condizioni della Spagna prima del 1856. Il debito consolidato spagnuolo voi sapete, o signori, come oscillasse sulle 30 lire di valore capitale per 3 lire di rendita. Ebbene, aveva ben preceduto a quel tempo un atto, che forse fu troppo ingiustamente giudicato, l'atto del 1836, col

quale il Governo spagnuolo, piegando per un certo tempo ad una fatale necessità, dovette sospendere i pagamenti del suo debito, il che non poteva a meno di scuotere ed ha scosso la fiducia che si aveva in lui; vi era ben succeduto quest'atto, al quale la nazione spagnuola, a mio avviso, ha poi riparato lealmente quando le circostanze glielo permisero; ma non fu questa riparazione, o signori, non fu questo fatto che rianimò il credito del Governo spagnuolo. Fu la legge del 1856 sulla disammortizzazione dei beni della Spagna, quella legge che prima indicò un procedimento effettivo, per cui il Governo si poneva nella evidente possibilità di pagare i suoi debiti; fu quella legge che rialzò il credito spagnuolo. E voi l'avete veduto dopo la legge del 1856 salire con questa progressione:

Nel 1857. . .	L. 31, 85
1858. . . . »	40, 50
1859. . . . »	44, 00
1860. . . . »	47, 50
1861. . . . »	51, 45
1862. . . . »	52, 00

Notate bene, o signori, che si tratta del 3 per cento.

Un altro argomento pratico di fatti reali, di fatti che succedettero alla cognizione di tutti, e che succedettero nei tempi nostri, noi lo abbiamo, o signori, nell'esempio dato dagli Stati Uniti d'America.

E qui io domando licenza all'onorevole Broglio di non lasciare passare una sua asseverazione che, a mio avviso, non è fondata precisamente nel vero, anzi, a mio avviso, è precisamente contraria al vero.

Egli parlando degli Stati che conservano la fede pubblica nel fatto della rendita, mi parve che volle collocare fra quelli che ammettono il principio del ripudio della rendita gli Stati Uniti d'America.

Quest'asserzione, per quanto io abbia ricercato e nella mia memoria e in quella degli amici miei, è assolutamente infondata.

Ho sotto gli occhi il messaggio del presidente degli Stati Uniti d'America presentato al Congresso nel principio del corrente anno, e non solo non vi ho trovata parola alcuna che possa permettere una simile supposizione, non solo vi ho trovato respinta ogni allusione di questa natura, ma, ciò che è più, vi ho trovato indicati i mezzi che furono dal Congresso sanciti, e che imposero sopra quella nobile nazione tante imposte, che al giorno d'oggi in America per far fronte ai loro impegni si paga non meno, da una nazione che di poco supera di popolazione la nostra, non meno che un milione di dollari al giorno di nuove imposte; il che vuol dire non meno di cinque milioni al giorno. E sapete voi quale fu la risposta del credito interno ed estero a questa determinazione? Fu cotesta, che i suoi consolidati, che per la massima parte sono al 6 per cento, sono oggidì al disopra del pari, cioè, quando si voglia

tener nota del valore fra il cambio dell'oro e il valore della carta-moneta, e si riducano dal 6 al 5 per cento, sono al corso all'incirca del 75.

Non è dunque esatta quella teoria che fondava sul plebiscito finanziario e sulle cresime l'onorevole Briganti-Bellini; i banchieri non danno plebisciti finanziari, non danno cresime se non a coloro che indicano coi loro atti, colla loro ferma volontà, colla pratica applicazione dei loro principii, indicano di essere disposti a fare que' sforzi seri che possono mettere una nazione nella condizione di soddisfare i suoi debiti.

Io non intendo, signori di trattenere più a lungo la Camera. Io vorrei solo fare un appello all'onorevole ministro delle finanze ed alla Camera stessa.

Egli ci affacciava dei pericoli che avverrebbero, egli ci ha detto, per coloro che ebbero fiducia in noi.

Io credo che tutti gli uomini e tutti gli istituti, i quali si trovano portatori di questi titoli, una sola cosa possono e debbono desiderare, non solo in nome della giustizia, ma in nome dello stesso loro interesse; ed è che noi ci avviamo fermamente per quella via che ci faccia giungere al pareggio delle nostre finanze, ci avviamo per quella via che ci possa mettere nella condizione di riparare ad un futuro, che io spero non verrà mai per l'Italia!

L'onorevole ministro, a mio avviso, assumerebbe una grave responsabilità quando egli riuscisse ad intralciare una legge, la quale, come quella che ci fu proposta dalla Commissione, è fondata sopra una volontà di ferro che ha condotto degli uomini, che non sogliono transigere sui loro principii, a transigere in questa gravissima circostanza; e lo schema della Commissione sarebbe certamente intralciato se questa misura venisse rifiutata.

Nè mi si venga a dire che si tratta qui di una minima porzione di quei famosi 15 milioni, che maneggiati dall'onorevole ministro, per poco non diventarono 15 milioni negativi! Non mi si dica cotesto; si tratta qui di cosa molto più grave, molto più importante; si tratta della giustizia, si tratta che bisogna che il contribuente, quegli a cui crescete il prezzo del sale ed il prezzo del pane, sia convinto che tutti coloro che debbono concorrere, concorreranno nei gravami dello Stato; e che tutti vi debbano concorrere nessuno, secondo me, l'ha dimostrato meglio dell'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Tedeschi. (*Rumori*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

TEDESCHI. Ho domandato la parola per esporre una osservazione che mi pare non sia stata fin qui fatta. Se poi la Camera intende di venire alla chiusura, non insisterò per parlare.

Voci. Parli! parli!

TEDESCHI. Io prego la Camera di considerare che non basta che si voti una disposizione qualunque perchè essa abbia effetto di legge; ma fa d'uopo che cor-

risponda ai rapporti reali della società perchè abbia il suo reale effetto.

Allora io dico che non sarebbe il caso oggi di venir qui a votare l'articolo 5 della Commissione.

I principii formali della giustizia si adattano perfettamente alla idea della Commissione. Tutta specie di rendite, tutta specie di ricchezze, tutta specie di necessità, tutta specie di consumi, tutti si trovano dovere essere tassate. Ma se vi ha una specie particolare di rendita la quale non può soffrire in realtà alcuna imposta, allora bisognerebbe che quei principii di giustizia formale cedessero alla convenienza reale.

Ora l'esame è questo: forse la rendita pubblica ha il privilegio per sua natura di sfuggire a qualunque imposta? Ecco una grave questione.

Dico ch'è grave, perchè se questa specie di rendita sfugge, come tutte le similari, ad ogni specie d'imposta, può il Parlamento dichiarare che tale rendita sia soggetta ad un' imposta, può formulare in proposito una legge, ma questa legge sarà una legge d'apparenza, in realtà l'ozioso percettore della rendita non pagherà nulla. Allora è conveniente, è utile di votare una tassa inutile, che ricadrà soltanto sopra alcuni attuali possessori dei titoli di rendita, ma non sopra i godenti futuri di questa rendita? È ciò che prego la Camera di ponderare.

L'esperienza che può avere avuto ciascuno di noi può convincerci che ogni volta che un'imposta cada sull'interesse del denaro viene a cadere in ultima analisi non sopra il creditore di questo interesse, ma sopra il debitore. Generalmente il creditore fa la legge al debitore, perchè il debitore ha necessità del creditore, mentre il creditore non ha necessità del debitore. Aprite infatti tutti gli archivi notarili e voi trovate che dopo un'imposta sui contratti di mutuo sta scritta la clausola che ogni imposta da pagarsi allo Stato sopra la costituzione della rendita va a peso del debitore. Or, quando voi vorrete stabilire un'imposta soltanto sul creditore dello Stato, allora voi fate una posizione eccezionale dei creditori dello Stato in faccia a tutti gli altri creditori perchè, mentre questi al rinnovellamento dei loro contratti fanno ricadere sul debitore tutte le tasse imposte dallo Stato, ciò non può avvenire pel creditore dello Stato, perchè il suo creditore non è soggetto a rinnovellamento. Ma si risponderà a me: nel caso di debitori, e creditori privati lo spostamento dell'effetto dell'imposta è un effetto della transazione volontaria, è una condizione in cui volontariamente il debitore si vuol collocare; lo Stato non deve conoscere per nulla di tutto ciò; lo Stato impone la rendita, se poi quello che la deve pagare, o per convenienza o per strettezza del debitore la fa sopraccaricare sopra quest'ultimo, lo Stato non deve nè punto nè poco curarsene.

(Conversazioni generali.)

Mi permetta la Camera ch'io dica che quello non è un accidente, una convenienza, ma è una legge neces-

saria, inevitabile, per cui l'imposta non può cadere affatto sull'interesse del danaro, e quindi sulla rendita pubblica, la quale rappresenta l'interesse del denaro prestato allo Stato. Questa è una legge provvidenziale.

Il capitale che serve a svolgere le industrie si divide in due grandi sezioni: la prima è quella del capitale incorporato direi quasi nell'industria, è tutta la massa del capitale che è proprietà degli industriali di ogni genere, inserviente alle diverse specie di produzione; la seconda è quella del capitale fluttuante, il quale non appartiene agli industriali, ma vi è versato dal credito per estendere, secondo le oscillazioni del mercato, or una, or un'altra industria, ed equilibrare i prodotti alla quantità dei bisogni.

Voci al centro. Ma è chiusa la discussione generale!

TEDESCHI. La forma sotto cui si versa questo capitale nell'industria è quella del numerario. La retribuzione che si ottiene dai suoi proprietari è quella che si chiama *interesse* del danaro. Questa rappresenta il profitto del capitale. Ma questo profitto non si quotizza sopra il prodotto lordo degli speculatori e degli intraprenditori, ma si bene sul prodotto netto. Ma qual è il prodotto netto? È quello che risulta, dedotte le spese. Dunque l'interesse del danaro rappresenta quella porzione di rendita che si deve ottenere pel servizio del capitale, dopo che si sono pagate tutte le spese e dedotte tutte le imposte; ed è perciò che, mentre sembra che graziosamente sia concessa dal debitore al creditore l'esenzione dal pagamento delle tasse sulla rendita del danaro, in realtà è una convenienza, una giustizia, perchè il creditore sul suo danaro, benchè prestato, non viene ad esigere che una parte proporzionata al profitto netto dell'intraprenditore.

Ora io dico, siccome questa legge vale per l'interesse del danaro che è rappresentato in tutti i prestiti particolari, essa deve valere e conservarsi quando il prestito è fatto ad uno Stato.

Mi si risponde che non è lo stesso il caso, perchè se nelle contrattazioni tra privati il Governo non può forzare il creditore a pagare la tassa sulla sua rendita del denaro, non è lo stesso per il creditore della pubblica rendita. Per questo che lo Stato stesso è il debitore può colpirla, epperò può percepire una imposta sulla rendita pubblica.

Io replico che ciò è un'apparenza: ma che cosa viene a percepire lo Stato in realtà? Lo Stato non viene in realtà a percepire una tassa sulla rendita, ma viene a spogliare gli attuali possessori di cartelle del capitale corrispondente alla rendita che viene esso a percepire. Dal giorno infatti che lo Stato mette l'imposta sulla rendita pubblica, da quel giorno si deprezza la rendita; ciò che importa una sottrazione del valor capitale del titolo della rendita. Quell'apparente imposta sulla rendita equivale, come se il Governo dicesse: io vengo a cancellare dal mio debito una porzione di tutti i capitali che mi furono prestati.

Intanto, all'indomani di questa imposta, i possessori novelli della rendita che cosa avranno? Avranno sempre il 5 per cento di rendita, poichè essi non pagheranno più al 60, al 50, al 40 ogni 5 lire di rendita lorda d'imposta, ma ogni 5 55.

Adunque è una legge costante, che la rendita che rappresenta l'interesse del danaro non può essere colpita per sua natura da qualunque si fosse imposta.

Se ciò è vero, se per conseguenza il Governo è nella impossibilità di colpire in realtà la rendita pubblica; se ogni imposta di questa natura si risolve nell'ingiusta ed iniqua sottrazione di porzione del capitale degli accidentali attuali possessori di titoli della rendita pubblica, è giuocoforza respingere l'articolo 5 del progetto di legge per i provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Comin.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiedo prima di tutto se è appoggiata.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola non per fare un discorso, ma per fare anch'io una dichiarazione.

La Camera ha udito che la Commissione persiste nella sua opinione. Veramente io aveva esposto alla Camera quei fatti generali sui quali si fondavano le mie ragioni e le mie apprensioni. Il giudizio di questi fatti lo porterà la Camera, ed io non istarò a ripeterli. Bensì m'importa far notare che la proposizione che stamattina veniva facendo la Commissione non muta i termini della questione.

Noi siamo già inoltrati nella seconda metà del mese di maggio, e la legge dopo essere votata in questa Camera, deve esser soggetta all'esame, discussione e voto dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione considerando essere quasi impossibile che ciò avvenga così presto, sicchè si possano poi compiere nell'anno tutte quelle procedure che occorrono per l'esecuzione della legge, vi propone, di applicare al primo semestre dell'anno corrente, che va a compiersi fra non molto, la legge precedente dell'imposta sulla ricchezza mobile, e di riscuotere per questo primo semestre una rata proporzionale a quella del 1865, coi metodi medesimi da quella legge sanciti. Questo non è che un espediente perchè il Governo possa nella fine di quest'anno cominciare a riscuotere la tassa sulla rendita del semestre in corso, ma non muta, non infeeolisce gli effetti pratici della proposta della Commissione.

L'articolo 5 lascierebbe sempre la ritenuta applicata alla riscossione dell'imposta sulle rendite pubbliche; la sola differenza che oggi ne deriverebbe si è questa: che senza quell'articolo sarebbe stata anche

questione se l'imposta poteva applicarsi al semestre già prossimo a scadere, quantunque quella legge, forse difficilmente, sia per essere pubblicata prima che il semestre si compia. Ma quando si approva l'articolo 5 si sancisce appunto quel principio che porterebbe le conseguenze che io mi sono ne' giorni precedenti affaticato a mettere in chiaro, perchè la Camera, volendo prenderle in considerazione, respinga l'articolo su cui discute. Dico questo acciocchè chiaramente si veda, come quella proposizione non è tale da diminuire gli effetti dell'articolo 5; che anzi, siccome nelle cose commerciali il liquidare, il venire alla conclusione pratica, è sempre preferibile al rimanere in sospenso, così forse quell'articolo, per questa parte, non solamente non migliorerebbe la condizione, ma in qualche modo potrebbe darsi che la peggiorasse.

Premessa questa semplice dichiarazione non istarò a ripetere nè argomenti, nè fatti; chè altri non potrei aggiungerne a quelli che furono svolti pro o contro dinanzi alla Camera nei giorni precedenti. Soltanto dirò all'onorevole mio amico Valerio, che io non ho fatto punto sforzo di sottigliezza quando ho dimostrato quello che credeva essere vero, e che pur credo essere vero anche dopo aver udito il discorso suo e quelli di altri onorevoli oratori.

Egli per confutare la mia dottrina, che prendendo una parte di un interesse fisso a cui corrisponda un capitale mutevole, si piglia una parte di quello che dà valore al capitale, epperò del capitale medesimo, è ricorso, fra gli altri, all'esempio della fondiaria.

Sì, o signori, siccome la fondiaria si confonde col prezzo del terreno, ha natura simile alla tassa sul capitale; ed appunto per questo sottrae al proprietario una parte di capitale; anzi è questa la dottrina su cui io fondava la consolidazione dell'imposta, cosicchè l'esempio della fondiaria calza perfettamente, perchè io ne conchiuda che convertendo in una specie di fondiaria sulla rendita una parte dell'imposta sull'entrata, la ritenuta ne muta la natura, e per conseguenza ne cangia gli effetti.

Quanto all'altra parte della mia dimostrazione, cioè che le rendite pubbliche nel nostro paese, poche essendo le nominative e la massima parte al portatore, sono strumento e materia di negoziazioni e d'operazioni di credito, diceva l'onorevole Valerio che la ritenuta non ha altro effetto che di duplicare l'imposta, come avviene in altri casi, e per altre specie d'imposte.

Ma ancorchè ciò fosse, non si potrebbe negare, o signori, che ogniquale volta le duplicazioni avvengono, vi è un vizio di sistema; e noi scorgendolo, dobbiamo mettere ogni studio per evitarlo. Questo vizio sarebbe tanto più grave nella specie, perciocchè quella parte d'imposta che colla ritenuta sarebbe duplicata equivale ad una diminuzione di capitale, e quindi più che una semplice duplicazione d'imposta, è un'imposta congiunta ad una diminuzione di capitale.

Quanto poi agli esempi della Spagna e dell'America, io non li impugno; ma credo che nulla mettano in essere contro la mia tesi. Diceva l'onorevole Valerio, non essere la quantità dell'interesse, ma la quantità della fiducia che misura il valore d'una rendita.

Non credo che egli vorrà negarmi, che il valore della rendita sia determinato non dalla quantità di fiducia soltanto, ma ben anche dalla quantità dell'interesse. Quando si tratti dello stesso paese la fiducia è la medesima, ma le rendite hanno un corso diverso secondo che sono al 4 1/2 o al 3 per cento, come sono appunto le due rendite francesi; e l'onorevole Valerio troverà nei listini che il corso della rendita 4 1/2 non è uguale a quello della rendita del 3, benchè siano rendite che riscuotono lo stesso grado di fiducia. Il corso della rendita in questo caso si ragguaglia alla diversa quantità dell'interesse: ma se per lo contrario tanto la quantità dell'interesse, quanto quella della fiducia, come avviene quando trattasi di paesi diversi, non sono eguali, e la fiducia pesi in ragione inversa dell'interesse, vi può essere compensazione. Quando poi la sfiducia prepondera, allora influisce maggiormente ad abbassare il corso della rendita. Il corso comparativo del 3 per cento francese e del nostro 5 per cento in questi ultimi tempi, mette in chiara evidenza gli effetti economici che ho accennati. Non sono dunque due termini necessariamente contrapposti, ma due termini che possono in certi casi andare l'uno contro l'altro, in altri essere confluenti; ma pur sempre la quantità dell'interesse influisce sulla importanza del capitale che gli corrisponde. Epperò io diceva, che se la ritenuta diminuisce una parte d'interesse, qualunque sia la maggiore o minore fiducia che spira il Governo, ne succede una diminuzione relativa di capitale.

La Spagna, dice egli per provare la sua dottrina, nel 1836 sospese i suoi pagamenti; ma quando nel 1856 e 1857, con quell'ampia operazione del disammortamento che fece, si pose in istato di pagarli, accrebbe in fiducia. Ma chi non sa che i debiti che non si pagano valgono poco, e quelli che si pagano acquistano valore? E quanto all'America non vi è nessun dubbio che gli sforzi colossali a cui si sottopose hanno dato maggior valore all'immenso debito creato durante la gigantesca lotta di questi ultimi anni. Rammenti l'onorevole Valerio che cosa fece un uomo la cui memoria è sacra, Lincoln, quando nei maggiori bollori della guerra civile i così detti *Twenty five burds* erano scesi persino a 38 di valore di capitale, mentre l'interesse era del 6 per cento. Lincoln veniva assediato da domande che, debbo pur dirlo con mio dolore, non sono mancate anche nel nostro paese (non parlo della Camera), perchè si facesse una riduzione di quella rendita, perchè almeno non si pagasse in oro, come era stabilito. Ed egli, geloso del decoro e della dignità del suo paese, rispose che bisognava fare ogni sacrificio per mante-

nere gli impegni; non volle fare la riduzione e volle pagare in oro. Epperò la rendita americana non tardò a riacquistare un alto valore. Veggasi dunque quante cose debbano essere prese in considerazione quando si tratta del valore di una rendita.

E se io desidero che la ritenuta venga respinta, si è non soltanto per le ragioni legali ed economiche che ho addotte, ma ben anche perchè, sebbene non sia, pure nell'opinione pubblica pare equivalga ad una riduzione d'interesse.

VALERIO. Ma non lo è.

MINISTRO PER LE FINANZE. E per questo dico *pare*; e voglio sia eliminata anche l'apparenza, appunto perchè io pure debbo essere curante del credito del nostro paese.

Avendo dette queste cose, non mi resta che d'insistere sempre più nella preghiera che ho sottomessa alla Camera nei giorni precedenti, aggiungendo che oggi attendo con maggior ansietà del solito quel giudizio che ho implorato ieri e l'altro giorno, come maggiormente solenne del solito.

MANCINI STANISLAO. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. È stata domandata la chiusura, ma se la Camera non fa difficoltà...

Voci. Parli! parli!

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

MANCINI STANISLAO. Io bramerei conoscere se, a termini del contratto con gli assuntori dell'ultimo nostro prestito, tutte le rate sieno state già versate nel tesoro, perchè non mi ricordo bene se ve ne sieno ancora alcune per le quali non sia ancora giunto il tempo del versamento, il che farebbe sì che le somme si troverebbero ancora nelle mani dei nostri debitori. (*Conversazioni animate a sinistra*)

Io non voglio con ciò affermare che essi in seguito alla nostra legge potessero aver diritto di negare e sospendere il pagamento; dico solo che ne avrebbero la possibilità.

Le conseguenze adunque del nostro voto dovrebbero essere anche calcolate sotto un altro punto di vista.

Io pregherei pertanto il signor ministro di volere con precisione accertare questo fatto, perchè, o signori, a mio avviso, lo spettacolo di un paese il quale, decretando una legge, resta poi, non dirò impotente a farla eseguire, ma per mesi ed anni e forse con controversia giudiziaria, obbligato a discutere se questa legge non l'obblighi ad un risarcimento, in verità non è uno spettacolo conveniente alla dignità a cui certamente l'Italia non può rinunciare. Amerei quindi, ripeto, di essere illuminato dal signor ministro su questo punto.

PRESIDENTE. Intende di rispondere il signor ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Darò solo un chiarimento di fatto.

La Camera sa (*Segni di attenzione*), che quando si sono contratti i nostri prestiti, ordinariamente si sono divise le rate a varie scadenze, col diritto però di anticiparne il versamento, mediante sconto. Di questo diritto di sconto per l'ultimo prestito rimarrebbero tre altre rate, 15 giugno, 1° di agosto e 1° di ottobre; ma parecchi hanno già scontate le loro rate: alcuni acquirenti però sono ancora debitori verso il Governo, ed io sono certo che costoro a tempo debito pagheranno; altrimenti il Governo procederà nei modi che gli consentirà la legge. (*Movimenti*).

DEPRETIS. L'onorevole ministro ha voluto commentare benevolmente la dichiarazione fatta sul principio della seduta dall'onorevole relatore e ha notato che il provvedimento annunziato era imposto dalla necessità.

Quando ciò fosse, la Commissione non aveva meno il dovere di annunziarlo alla Camera in questa seduta perchè connesso con quello stesso articolo sul quale la Camera è chiamata a deliberare.

Ma non è solamente dalla necessità che è stato ispirato il provvedimento che fu annunziato alla Camera. La maggioranza della Commissione ha considerato che la discussione del disegno di legge si prolunga al di là delle sue previsioni; che l'attuazione della legge esige pure del tempo e che per alcuni redditi una ragione di equità e di giustizia può consigliare che la legge cominci ad avere effetto col 1° luglio.

Per ciò che riguarda l'articolo che è in discussione, la Commissione ha considerato che la tassa sulla rendita pubblica è stata bensì applicata per gli anni trascorsi, ma con molta tolleranza, e lo assoggettarla immediatamente ad un sistema che colpisce con inesorabile rigore, poteva parere un'eccessiva durezza, e a taluno è sembrato contestabile anche come atto di giustizia.

Ora, la Commissione è sempre stata guidata nei suoi atti dal desiderio di provvedere con sollecitudine a ristorare le finanze, ma senza perturbare gravemente nessun interesse, per quanto gli interessi superiori dello Stato lo consentissero. E così è venuta nella deliberazione di annunziare immediatamente alla Camera questa determinazione la quale, mi permetta l'onorevole ministro di dirgli, nel senso della Commissione non è punto una determinazione di sospensione, poichè persiste nel sostenere l'articolo 5 che intende di presentare come un articolo definitivo. (*Bravo! Bene!*)

Voci numerose. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata domandata ed appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(È approvata.)

È stato domandato lo squittinio nominale sull'emendamento all'articolo 5 e sull'articolo stesso:

La domanda è sottoscritta dagli onorevoli Panciatici, Pescatore, Pianciani, Ferrantelli, De Rosa, De Witt, Zanardelli, Melegari, Cacioppo, Mussi, Pissavini.

La stessa domanda è stata fatta poscia dai signori: Allievi, Bertolami, D'Ancona, Errante, Finzi, Restelli, Corsi, Massari, Guerrieri, Scalini.

Prima che si passi ai voti intorno all'articolo 5, dirò che sovr'esso sono stati proposti due ordini del giorno o motivazioni di voti che chiamar si vogliano.

Uno dell'onorevole Crispi di cui già la Camera intese la lettura nella passata seduta, e che ora torno a leggere.

« La Camera, considerando che il metodo di riscossione dell'imposta sulla rendita pubblica stabilita dalla Commissione serve di complemento allo insieme delle disposizioni del disegno di legge in discussione, passa alla votazione dell'articolo 5. »

Un altro venne poc'anzi inviato al banco della Presidenza dall'onorevole Boggio; ed è in questi termini:

« La Camera, tenuto conto delle speciali condizioni politiche ed economiche del paese, respinge l'articolo quinto. »

Sul medesimo articolo sono stati proposti, oltre queste due motivazioni di voti, tre emendamenti e due aggiunte.

Un emendamento dell'onorevole Zaccheroni...

ZACCHERONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Un emendamento dell'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Lo ritiro, dichiarando che probabilmente voterò contro tutta la legge. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'altro emendamento è stato proposto dagli onorevoli Siccardi, Protasi e Morini, il quale consisterebbe nel sopprimere nell'articolo quinto le parole: *Qualunque sia l'ammontare loro si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole.*

Domando agli onorevoli proponenti se insistono su questo emendamento.

SICCARDI. Sì signore.

PRESIDENTE. Siccome gli onorevoli proponenti insistono, la Camera sa bene che io debbo anzi tutto mettere ai voti quest'emendamento.

Quindi richiamo gli onorevoli deputati i quali hanno fatto la domanda dell'appello nominale a dichiarare, se riconoscano, come a me sembra evidente, che prima debba esser messo ai voti l'emendamento dei deputati Siccardi, Protasi e Morini.

SICCARDI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SICCARDI. La Camera comprenderà bene che io avrei avuto a sviluppare il mio emendamento, ma in questi momenti riconosco che è forse superflua ogni mia spiegazione.

Io però credo che per l'ordine della votazione dovrebbe essere posto innanzi ogni altra cosa l'emendamento col quale verrebbe sospeso l'articolo 5 della Commissione...

PRESIDENTE. Non è un emendamento.

SICCARDI... in quanto che mi pare sia quello che si allontana evidentemente più dalla legge.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Siccardi, fino da quando si cominciò a discutere l'articolo 5 io mi feci un dovere di avvertire (non la Camera, che non ne aveva bisogno) i proponenti, che avevano chiamato emendamento la loro proposta, di avvertirli, io diceva, che la proposta di sospensione non era un emendamento, era un proporre di votare contro, era un respingere...

SICCARDI. Era appunto per questo motivo che io aveva domandato la parola; volevo cioè dichiarare che dal momento che io sento esser messo in votazione l'articolo 5, ritiro la mia proposta, salvo a ripresentarla in seguito, se occorre, come un'aggiunta.

PRESIDENTE. Le altre proposte dell'onorevole Sineo e dell'onorevole Arcieri, sono indubitabilmente due aggiunte, quindi io ritengo che debbano esser messe ai voti dopo la votazione dell'articolo, imperocchè ognuno intende che, se l'articolo fosse respinto, non vi sarebbe più possibilità di aggiunte. Si procederà dunque...

CRISPI. Domando la parola per dichiarare che io ritiro il mio ordine del giorno; esso non ha più ragione di esistere, dopo la deliberazione presa dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Boggio ha formulato una motivazione del voto; quindi ritengo che egli non pretenderà che si proceda ad una votazione separata sulla sua proposta.

BOGGIO. Domando la parola per un chiarimento.

Lo scopo del mio ordine del giorno si manifesta dalle stesse parole colle quali è formulato.

Con esso io domando che la Camera, tenuto conto delle condizioni speciali politiche ed economiche del paese, respinga l'articolo 5. Tende la mia proposta a guadagnare alla soppressione dell'articolo 5 il voto di coloro i quali in tempi normali vorrebbero questa imposta, ma comprendono che nell'attuale stato delle cose nostre, colla guerra imminente sarebbe improvida e inopportuna una deliberazione che ci creerebbe un grande disfavore all'estero, e indebolirebbe il Governo nel momento in cui ha maggior uopo di forza e di autorità.

Nel febbraio avevo proposto io medesimo la ritenuta sulla rendita (*Rumori, interruzioni*), ma allora il paese era in condizioni normali e si trattava di tutto un sistema che aveva per base il pareggio del bilancio.

Ma quando mi trovo in faccia alle condizioni politiche ed economiche gravissime ed eccezionali in cui versail paese, credo che ragioni di prudenza e di opportunità debbano consigliare anche ai fautori del principio, astratto a non volerne l'immediata applicazione.

Per conseguenza conchiudo col dichiarare all'onorevole signor presidente che quanto alla mia proposta della quale ho addotte le ragioni, credo che dovrebbe

essere messa ai voti, perchè non è una semplice spiegazione di voto, è una ragione di dare il voto (*Rumori*), è una ragione che può avere influenza sull'animo di molti, e render loro possibile una deliberazione che data in altro modo, repugnerebbe ai loro precedenti.

Del resto mi sembra che v'è un modo molto semplice di risolvere il dubbio. Dichiaro il Ministero se crede di poter accettare o no la mia proposta.

Insisterò, o non insisterò, secondo la dichiarazione che farà il Ministero.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole ministro di far qualche osservazione all'onorevole Boggio.

Se l'onorevole Boggio avesse proposto un vero ordine del giorno, intendo anch'io che questo si potrebbe mettere ai voti separatamente dall'articolo, ma poichè non ha fatto altro che formulare una motivazione di voto, non ha fatto che spiegare le ragioni che lo inducono a votare contro l'articolo, mi pare di non poter mettere ai voti la sua proposta separatamente dall'articolo stesso. (*Segni di assenso*) L'onorevole Boggio ha dato le sue spiegazioni; mi pare ch'egli debba esser pago e contento, e non insistere più oltre sulla sua proposta, onde senz'altro si possa procedere alla votazione sull'articolo 5. (*Sì! sì!*)

BOGGIO. Me ne riferisco al signor presidente. Quello ch'egli farà sarà ben fatto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione sull'articolo 5 per appello nominale. (*Movimenti generali*)

I signori deputati che approvano l'articolo 5, proposto dalla Commissione, risponderanno a voce alta: *sì*. I signori deputati che non lo approvano, risponderanno: *no*; e tutti sono pregati di rispondere a voce alta.

(*Segue l'appello.*)

Votarono in favore:

Aliprandi — Amaduri Vincenzo — Andreotti — Angeloni — Arcieri — Asproni — Avezzana — Bairo — Balsano — Bargoni — Berteà — Borelli — Bortolucci — Botta — Botticelli — Bove — Brida — Broglio — Brunetti — Cacioppo — Cadolini — Cafici — Cairoli — Calandra — Caldesi — Calvino — Cancellieri — Cannella — Carcani — Carbonelli — Carboni — Casarini — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Civinini — Cognata — Colocci — Comin — Coppino — Correnti — Corte — Costa Antonio — Crispi — Curzio — Cuzzetti — Damiani — D'Ayala — De Benedetti — De Blasiis — De Blasio Filippo — De Boni — De Cesare — Del Giudice — Del Medico — De Luca — Del Zio — Demaria — Deodato — Depretis — De Rosa — De Vincenzi — De Witt — Di Blasio Scipione — Ercole — Fabbri — Fabrizi — Ferrantelli — Fiorenzi — Fioretti — Fossa — Frapolli — Galletti — Gianoglio — Gibellini — Giordano Luigi — Golia — Greco Antonio — Guastalla — Guerrazzi

— Guttierrez — La Masa — Lanza Giovanni — La Porta — Lazzaro — Legnazzi — Lo Monaco — Lovito — Lualdi — Maccabruni — Marchetti — Marolda-Petilli — Marsico — Martire — Mauro — Mazzarella — Miceli — Minervini — Molinari — Monti Francesco — Mussi — Nervo — Nicotera — Oliva — Olivieri — Panciatichi — Papa — Paparo — Pelagalli — Pescatore — Petrone Pasquale — Pianciani — Piolti-De Bianchi — Pisacane — Pissavini — Polti — Pulce — Rega — Ricci Giovanni — Ricci Vincenzo — Rizzari — Rogadeo — Romagnoli — Rossi — Rubieri — Sabini — Salaris — Sanna — Sebastiani — Seismit-Doda Federico — Serra Luigi — Serristori — Silvestrelli — Solidati — Sommeiller — Speciale — Tamaio — Tommasini — Tòzzoli — Ungaro — Valerio — Vecchi — Visocchi — Volpe — Zanardelli — Zini.

Votarono pel no:

Accolla — Agnini — Allievi — Amore — Andreucci — Araldi — Arrivabene — Assanti — Badoni — Bandini — Barracco — Bartolucci — Bellazzi — Benaventani — Berardi — Berti — Berti-Pichat — Bertolami — Betti — Bianchi — Bichi — Boggio — Bonomi — Borgatti — Borsarelli — Bossi — Bracci — Briganti-Bellini Bellino — Briganti-Bellini Giuseppe — Calvanese — Camerata Scovazzo Francesco — Camerata Scovazzo Lorenzo — Cantù — Capone — Carletti-Giampieri — Castelli Federico — Castelli Luigi — Castiglia — Cavallini — Checchetelli — Chiaves — Cipriani — Confalone — Conti — Cordova — Corsi — Corsini — Cortese — Costa Luigi — D'Ancona — Danzetta — D' Aste — De Blasio Tiberio — De Capitani — De Filippo — De Martino — De Riso — D'Ondes Reggio — Errante — Finali — Gaola-Antinori — Garzoni — Gigante — Giustinian — Goretti — Grella — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Jacini — La Marmora — Leonij — Macchi — Maiorana Salvatore — Mancini Girolamo — Mancini Stanislao — Mantegazza — Marazio — Mari — Martinelli — Marzi — Massarani — Massari — Melegari — Minghetti — Monti Coriolano — Monzani — Morelli Carlo — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Morini — Morosoli — Musmeci — Napoli — Nisco — Orsetti — Orsini — Pains — Panattoni — Pasella — Peruzzi — Pettinengo — Petrone Francesco — Pieri — Piola — Piroli — Pisanelli — Poerio — Plutino Antonino — Puccioni — Pugliese — Raeli — Raffaele — Rasponi Gioachino — Rattazzi — Restelli — Ricasoli — Ricciardi — Robecchi — Ronchei — Ruschi — Salvagnoli — Samaritani — San Donato — Sanguineti — Scalini — Scoti — Serra Cassano — Servadio — Sgariglia — Spanò-Bolani — Spaventa — Spinelli — Tecchio — Tedeschi — Tenca — Torre — Torrigiani — Toscano — Venturelli — Viacava — Vollaro.

Si astennero:

Siccardi — Zaccheroni.

Assenti:

Acclavio — Acquaviva — Amaduri Luigi — Ara — Arnulfi (*in congedo*) — Assetta — Avitabile — Basile — Bertani — Bertini — Bertolino (*in congedo*) — Biancheri — Bixio — Boncompagni — Bottero — Brignone — Brofferio — Calvo — Camerini — Camozzi — Cantoni — Carini — Carrara — Casaretto — Castagnola — Castellani — Castelli Demetrio — Cattaneo — Cedrelli — Chiassi — Cocconi — Colesanti — Cugia — Cumbo-Borgia — D'Amico — Damis — Delitala (*in congedo*) — Della Monica — Del Re — Di Figlia — Di Monale (*in congedo*) — Di Revel — Di Roccaforte — Ercolani — Facchi — Fanelli — Farina — Farini (*in congedo*) — Fazio-Salvo — Ferrara — Ferraris — Ferraciu — Fiastri — Finzi — Friscia — Garibaldi — Genero — Giordano Francesco — Giuliano — Giunti — Grattoni — Gravina — Greco-Cassia — Griffini — Guerzoni — Guglianetti — Lanza-Scalea — Luzi (*in congedo*) — Maggi — Magnoni — Maiorana Calatabiano — Maiorana Benedetto — Malenchini — Mannetti — Marchione — Marcone — Martini — Mascitelli — Massa — Matina — Mazzucchi — Mellana — Mezzanotte — Molino — Mongenet — Mordini — Mozzoni — Musolino — Muzi — Negrotto — Norante — Peluso — Pepoli — Pescetto (*in congedo*) — Petitti — Piccolomini (*in congedo*) — Pizzi — Polsinelli — Plutino Agostino — Praus — Protasi — Ranco — Ranieri — Rasponi Achille — Riberi — Ripandelli — Romano Giuseppe — Romano Liborio — Rorà — Sabelli — Salomone — Schininà — Seismit-Doda Luigi — Sella — Semola — Serpieri (*in congedo*) — Silvani — Sineo — Sipio (*in congedo*) — Sirtori — Spasiano — Sprovieri — Spurgazzi — Testa — Tonelli (*in congedo*) — Torrielli — Toscanelli — Trevisani — Trigona Domenico — Trigona Vincenzo — Valitutti — Varese (*in congedo*) — Vegezzi — Villa Tommaso — Villa Vittorio — Vinci (*in congedo*) — Visconti-Venosta — Visone.

Risultamento della votazione.

Presenti	288
Votanti	286
Votarono in favore .	145
Voti contro	141
Si astennero	2

(La Camera approva l'articolo 5.)

(*Conversazioni generali, animate, e sospensione della discussione per pochi istanti.*)

BASILE. Domando la parola per una dichiarazione.

Io mi sono momentaneamente assentato nel momento in cui prendeva la parola l'onorevole Valerio (*Rumori a sinistra, e voci. È inutile!*)

PRESIDENTE. Prosegua l'onorevole Basile, esso è nel suo diritto.

BASILE. Io dichiaro che se fossi stato presente alla votazione, io avrei votato *no*.

D'AMICO. Essendo arrivato al momento in cui era chiusa la votazione, dichiaro che se fossi stato presente avrei votato *no*.

PRESIDENTE. Continua la discussione sul progetto di legge.

Avverto la Camera che l'onorevole Arcieri ha proposto un'aggiunta all'articolo 5 così concepita:

« La suddetta disposizione si applicherà ancora ai redditi provenienti da titoli della Cassa dei depositi e prestiti. »

DEPRETIS. Io vorrei che l'onorevole Arcieri spiegasse il suo emendamento, perchè io lo credo inutile. Nelle disposizioni generali contenute negli articoli che seguono il quinto articolo, tutte sorta di redditi che appartengono a corpi morali di qualunque specie vengono assoggettati al dominio della legge comune e per conseguenza sottoposti alla discussione della Camera. Io non vedo quindi l'utilità dell'emendamento dell'onorevole Arcieri.

ARCIERI. Dappoichè il signor presidente della Commissione ha dichiarato che i redditi contemplati nella mia aggiunta s'intendono compresi negli articoli successivi, io ritiro l'aggiunta stessa.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Arcieri ritirata la sua aggiunta, non è più luogo a deliberare su di essa.

L'onorevole Sineo propone un'altra aggiunta ed è questa:

« I possessori di cedole nominative del debito pubblico saranno esenti dalla ritenuta per la parte corrispondente ai loro debiti verso individui o corpi morali nazionali, tuttavoltachè questi debiti non siano stati tenuti in conto nella determinazione della parte disponibile dei redditi contemplati nell'articolo quarto. »

Domando se la proposizione di quest'aggiunta sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, non è luogo a procedere a votazione.

Leggo l'articolo 6.

« Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali che si pagano del tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio di pensioni o di assegni. »

A quest'articolo 6 l'onorevole Ricciardi propone un'aggiunta così formolata:

« La tassa sulla ricchezza mobile potrà pagarsi per bimestre. »

La parola è all'onorevole proponente.

RICCIARDI. Io credo che quanto peggiore è una legge,

tanto più si deve cercare di attenuarne gl'inconvenienti, ed è precisamente il caso di questa pessima legge.

Non vedo il perchè non si debba adottare pel pagamento della tassa mobiliare il sistema adottato pel pagamento della fondiaria, vale a dire la facoltà di pagar per bimestre. Ho sentito in Napoli ed in altre città molte lagnanze a questo proposito; credo quindi che la Commissione non avrà difficoltà alcuna all'aggiunzione di questa clausola, cioè che coloro i quali dovranno pagare questa gravissima tassa, la paghino in sei volte, invece di pagarla in due.

Spero che questo mio innocentissimo emendamento venga adottato.

DEPRETIS. Osserverò all'onorevole Ricciardi che le leggi intorno alla riscossione delle imposte non sono le stesse nelle diverse parti d'Italia, e che, se nelle provincie meridionali si paga a trimestre, in altre si paga mensilmente.

Ora la scadenza delle tasse non ha niente che fare con questa disposizione di legge, perchè è naturale che riesca meno grave la tassa se vien percetta quando si percepisce il pagamento; se il pagamento degli stipendi si fa a bimestre, è naturale che la tassa si percepisca pure a bimestre, se invece il pagamento si fa in altro periodo di tempo, la tassa si perceverà pure in quella conformità: poichè si paga con meno rincrescimento sminuzzatamente, di quello che tutta ad un tempo, chè allora il sacrificio pare maggiore.

RICCIARDI. Non vedo il perchè non si possa inserire questa disposizione nella legge.

PRESIDENTE. Insiste nella sua aggiunta?

RICCIARDI. Sì, v'insisto.

PRESIDENTE. Chi appoggia quest'aggiunta dell'onorevole Ricciardi, sorga.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

CASARETTO. Essendomi assentato per un istante, non ho potuto prender parte alla votazione dell'articolo 5. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato pel sì.

PRESIDENTE. « Art. 7. Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. »

(È approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 8:

« Art. 8. Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economati, e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali

in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

« I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i comuni secondo la provenienza loro.

« Le Banche, e gli istituti di credito, dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun comune ove hanno sede, succursale, o agenzia, e i possessori di più stabilimenti industriali dove gli stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni delle società anonime saranno dichiarati nella sede principale della società. »

Gli onorevoli Camerini, Pelagalli, Rega e Rossi propongono un'aggiunta a questo articolo 8. Essa è così concepita:

« I privati faranno le loro dichiarazioni e pagheranno la loro quota d'imposta nel comune o consorzio dove hanno il loro domicilio legale, ed in mancanza, dove hanno la loro dimora. »

REGA. In assenza del signor Camerini che proponeva quest'aggiunta, avrò il piacere di spiegare alla Camera le ragioni che indussero me e gli altri amici a sottoscrivere questo emendamento.

Ricorderà la Camera che l'articolo 10 della legge del 1864 d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, prescriveva che i contribuenti dovevano pagare l'imposta nel luogo ove avevano la principale abitazione; e ricorderà pure la Camera che, quando questa legge fu votata nel suo seno, anzichè dirsi *nella principale abitazione*, si diceva nel domicilio legale, ed in mancanza del domicilio, nella residenza, ed in mancanza della residenza, nella dimora.

Nel Senato la Commissione che riferiva su questo progetto di legge pensò diversamente e propose che, invece di dirsi *nel domicilio legale, residenza o dimora*, avesse dovuto dirsi *nella principale abitazione*, poichè, sviluppandosi dove si ha la principale abitazione il movimento maggiore della ricchezza mobile, che poi era tradotta in quei criteri che determinavano la ripartizione del contingente, era ivi che doveva pagarsi l'imposta.

Ora, essendo cambiato il sistema, ed anzichè essere per contingenti, questa tassa essendo per quotità, io non saprei trovare ragione perchè dovesse conservarsi questa disposizione, ma al contrario, come ho avuto ad osservare facendo io parte di diverse Commissioni sia consorziali che provinciali, che si sono incontrate molte difficoltà per determinare quale fosse la principale abitazione.

Epperchè io ed i miei amici ci siamo decisi a pregare la Camera ad ammettere quest'aggiunta onde non si abbiano più ad incontrare quelle difficoltà che ho accennate essendo più facile distinguere i caratteri del domicilio legale

CORRENTI, *relatore*. Trattandosi di esazioni e di dichiarazioni, importa stabilire il fatto della principale

abitazione; epperchè è preferibile l'espressione *il principale luogo di abitazione* anzichè *la dimora*, in quantochè questa frase lascierebbe sempre aperto l'adito a discussioni e dubbi, mentre il fatto della principale abitazione essendo un fatto specialmente constatabile, anzi un fatto patente, semplifica l'applicazione della legge.

Per questo motivo credo inutile quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, è adottata.)

Pongo ai voti l'articolo 8, coll'aggiunta testè ammessa della Camera.

(È approvato.)

« Art. 9. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 6, 7 ed 8.

« Nel caso in cui un contribuente è tenuto a fare la dichiarazione in più comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le liste dei contribuenti e degli indigenti preparate dalle Giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la legge 14 luglio 1864, n° 1830 attribuisce alle Commissioni di sindacato.

« L'agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione, od aumentato il reddito dichiarato. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le Giunte municipali dei comuni o dei consorzi, nomineranno due delegati, che uniti ad un delegato del Governo formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti.

« Quando un comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, in tal caso la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata la proporzione fra i membri elettivi, e i delegati dal Governo.

« Le Commissioni comunali o consorziali rinverranno col loro avviso il ricorso all'agente finanziario, il quale quando annuisca al parere della Commissione farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una Commissione provinciale di appello. »

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole Tozzoli ha proposto un'aggiunta, che i signori deputati hanno già veduto inserita nella raccolta, ma egli la varierebbe in questi termini:

« A questa medesima Commissione potranno recla-

mare i contribuenti dagli avvisi della Commissione locale fra 20 giorni dalla loro notifica. »

La parola spetta all'onorevole Cantù.

CANTÙ. Sarebbe sulla dicitura « le Giunte municipali dei comuni » mi pare che non sia abbastanza esatta la dicitura con cui comincia l'articolo, cioè: *le Giunte municipali dei comuni e de' consorzi nomineranno*, ecc. ecc.

Non intendo, e prego la Commissione a spiegarmi che cosa siano le *Giunte municipali de' consorzi*.

Inoltre nel secondo capoverso leggo :

« Quando un comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di 12 mila abitanti, *in tal caso*, ecc. »

Parmi si potrebbero omettere queste ultime parole. È mera questione di dicitura.

CAVALLINI. Io volevo appunto pregare la Commissione acciocchè volesse acconsentire ad una modificazione di semplice redazione.

All'articolo 11 si parla di Giunte municipali, di comuni e di consorzi; evidentemente la Commissione qui non intende parlare delle Giunte municipali, le quali rappresentano gli affari de' municipi, intende parlare evidentemente delle Giunte municipali, dei comuni, i quali formano da loro un solo consorzio, oppure di quelle Giunte municipali, le quali debbono procedere poi, a seconda della legge attuale, alla nomina della Commissione incaricata di rivedere i ricorsi dei contribuenti. Ma evidentemente queste parole *Giunte municipali* aggiunte ai comuni, a mio avviso, sono usate molto impropriamente. In ogni caso non potrebbero mai attribuirsi ai consorzi, siccome quelli i quali, a termine della legge attualmente in vigore, non hanno Giunte municipali. Egli è perciò che, a scanso d'irregolarità, per coordinare il presente progetto di legge colla legge già esistente, io vorrei pregare la Commissione di voler consentire a che, invece di dire « le Giunte municipali, » si dicesse « le Commissioni dei comuni e dei consorzi, » e così di seguito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che non siano le Giunte elette quelle di cui parla l'articolo 11. Sono proprio le Giunte municipali, le quali possono eleggere Commissioni in un comune: perchè il solo comune è l'ente che viene contemplato per fare queste delegazioni di cui parla l'articolo 11.

Quando invece si tratta di consorzi, sono le Giunte municipali dei comuni uniti in consorzi quelli che sono chiamati a delegare, a comporre le Commissioni locali, alle quali possono ricorrere i contribuenti.

Il sistema di questa legge ha mutato il precedente.

Nel primo stadio sono agenti finanziari; il ricorso si porta dinanzi a Commissioni elette, od alla Giunta municipale, di un comune, od a Giunte municipali di comuni riuniti in consorzio.

Ecco perchè dice l'articolo 11:

« Le Giunte municipali dei comuni o dei consorzi, nomineranno due delegati che uniti ad un delegato del

Governo formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti. »

CAVALLINI. Ad ogni modo, secondo il sistema del signor ministro, bisognerebbe sempre togliere la parola *municipali*, perchè qui il municipio ha da fare nulla col consorzio; perchè, intendiamoci bene, i municipi non c'entrano nella materia di cui si tratta, in quanto che uniti tutti insieme formano un consorzio. Ora, vi sono dei comuni i quali presi isolatamente, come il comune di Firenze, di Torino, di Milano, fanno un consorzio di per sè indipendentemente da altri, e ve ne sono altri i quali per la pochezza della loro popolazione sono obbligati a riunirsi in consorzi.

Dunque la parola *municipali* ha da fare nulla colla questione di cui si tratta.

Io poi non comprendo come tutte queste Giunte municipali abbiano da nominare due persone che le rappresentino. Ciascun consorzio ne deve nominare due che lo rappresenti. Ora se il signor ministro dà la facoltà a queste Giunte municipali, a questi consorzi, di nominare due rappresentanti, invece di due, noi ne avremo dieci, venti. Quindi egli vede che la locuzione è evidentemente impropria, per modo che, a parer mio, bisognerebbe togliere la parola *municipali*; se non che sarebbe forse molto più ovvio sostituire la parola *Commissioni* alle parole *Giunte municipali* e così si eviterebbe ogni inconveniente.

SANGUINETTI. Io prego l'onorevole Cavallini a ritirare la sua mozione, poichè realmente egli parte da un equivoco; almeno parmi che l'onorevole Cavallini non abbia ben compreso la portata di quest'articolo.

Egli disse bene quando affermò il fatto che un municipio solo può formare un'unità che si chiama consorzio e che altro consorzio può essere formato da più comuni.

Ora che cosa avviene quando è un solo municipio che forma, per dir così, quest'unità amministrativa? Allora i due delegati sono nominati dalla Giunta del municipio, così è a Torino, e così in Firenze.

Quando invece sono più comuni che costituiscono i consorzi, allora avviene che tutte le Giunte municipali dei singoli comuni che costituiscono il consorzio si riuniscono assieme per nominare a maggioranza di voti i due delegati. Diffatti la cosa avviene così, è razionale che così avvenga, ed essendo razionale, bisogna lasciare l'articolo come sta, perchè quando fosse cambiato, che cosa ne avverrebbe? Che la elezione di questi due delegati nei consorzi ove più comuni sono costituiti per formarli, non potrebbe esser fatta dalle singole Giunte.

E come dovrebbe farsi? Io non lo so, perchè è indispensabile che sia fatta dalle singole Giunte riunite i cui membri si portano nel capoluogo che è la sede del consorzio.

Perciò io prego l'onorevole Cavallini a ritirare la sua

proposta, la quale scompiglierebbe l'economia dell'articolo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole presidente della Commissione.

DEPRETIS. Le osservazioni dell'onorevole Cavallini, consistono in questo. Come si dovrà procedere alla nomina dei tre e dei cinque delegati di cui è parola all'articolo 11°, che sostituiscono le Commissioni attuali di sindacato?

Se un comune forma consorzio da sè, è la Giunta comunale che nominerà quel numero di delegati che è stabilito dalla legge, che uniti al delegato nominato dal Governo costituiscono le Commissioni di tassazione.

Ma se invece sono più comuni riuniti in consorzio, allora veramente sta l'opinione del deputato Cavallini. Forse che le giunte di 3, 4 o 5 comuni che formano il consorzio manderanno ciascheduna di esse due delegati, allora come si procederà? C'è una rappresentanza che è già prevista dalla legge, questa si fa in questo modo. La Giunta nomina una o due persone secondo la popolazione; queste persone formano una Commissione generale che sceglie nel suo seno la Commissione di sindacato, quindi per parte mia non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Cavallini, i quale non fa che chiarire il significato che anche la Commissione ha voluto dare alle disposizioni di quest'articolo.

PRESIDENTE. Bisognerebbe formularlo.

DEPRETIS. La Commissione pregherebbe su questo che le fosse lasciato tempo di formularlo, perchè ha bisogno di consultare la legge.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Salaris.

SALARIS. Non è solo l'inconveniente notato dall'onorevole Cavallini, cui darà luogo l'articolo 11 di questa legge; ma a me pare che dal medesimo possa insorgere un'altra grave difficoltà.

Io chiederò alla Commissione la ragione per la quale in questo articolo si fa cenno de' consorzi. Per la Commissione è mutato il sistema adottato nella legge del 1865, cioè il sistema de' contingenti, il qual sistema esige la formazione de' consorzi. La Commissione riconobbe la erroneità, dirò ancora la iniquità di quel sistema, e francamente si attenne al sistema della quotità.

Ciò posto, io non intendo la ragione per la quale si vorrebbero mantenere in vita gli enti ibridi, che furono chiamati consorzi.

Col sistema della quotità, codesti enti dovrebbero cessare di esistere; e le Commissioni dovrebbero essere comunali, non consorziali, sì perchè le Commissioni locali con più esatta conoscenza del e cose potranno decidere sovra i ricorsi de' contribuenti; sì ancora, perchè a me parrebbe assai difficile che codeste Commissioni, composte di soli tre individui, possano

compiere a tempo i necessari lavori con quella esattezza che si richiede alloraquando si tratta di gravi imposte.

Nella legge del 1864 e del 1865, ammesso il sistema de' contingenti, era logica la formazione de' consorzi, e la Commissione sa benissimo che i membri delle Commissioni di sindacato erano in un numero competente.

In questa legge però, respinto il sistema de' contingenti, sarebbe stato anche logico respingere la formazione de' consorzi, ed ammettendoli, sarebbe stato necessario comporre le Commissioni in guisa, che si potesse sperare una maggior sicurezza nella esattezza dei lavori, i quali, credo, nessuno vorrà negare siano di molta importanza. Per queste ragioni, io pregherei la Commissione a voler meglio redigere questo articolo 11 cancellandone affatto la parola *consorzi*, la qual parola farebbe sospettare che il sistema de' contingenti, dal paese intero omai inappellabilmente condannato, non sia stato dalla Commissione interamente abbandonato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

DEPRETIS. Non è senza ragione che si mantiene la parola *consorzio* nell'articolo 11.

Sta bene l'osservazione dell'onorevole Salaris che, essendosi cambiato il sistema del contingente in quello della quotità, potrebbesi addivenire all'accertamento della rendita in ciascun comune, ma bisogna considerare il nuovo sistema che si è adottato nel progetto di legge e la praticabilità di questo sistema. Alle Commissioni consorziali, nominate o dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, si è sostituito un tribunale diverso per giudicare sui reclami dei contribuenti. È un tribunale misto, di cui una parte deriva dal principio elettivo, un'altra parte è nominata dal Governo.

Ora noti l'onorevole Salaris che nel progetto del Governo, appunto per la difficoltà di trovare delegati idonei, era stabilito che queste Commissioni miste di tassazione, erano stabilite solamente nei circoli delle agenzie delle tasse, e la Commissione notò che la cognizione degli affari locali sarebbe stata meno sicura.

Perciò la Commissione ha creduto che fosse troppo estesa, ma nello stesso tempo non l'ha voluta rendere impossibile facendola troppo ristretta, ed ammettendo le circoscrizioni comunali, essa prese un partito medio, e ritenuto che il numero dei comuni, come ben sa l'onorevole Salaris, è di 7700, e quello dei consorzi incirca di 2000, mentre il numero delle agenzie delle tasse credo che non sia che da 600 a 700, si è pigliata la circoscrizione consorziale come quello che praticamente può essere il migliore.

SALARIS. Io avea preveduto la ragione, che testè enunciava l'onorevole presidente della Commissione, ma non mi parve tale da far ritenere la formazione dei consorzi. Sia pure che nelle Commissioni locali vi debba essere

un delegato del Governo; ma da ciò non è a dirsi che questo delegato debba essere un agente finanziario, un funzionario governativo. Nulla infatti vieterebbe che questo ufficio si delegasse ad un cittadino, il quale, io non dubito, adempirebbe scrupolosamente al suo mandato.

Io non vorrò neppure supporre che la Commissione creda che un agente governativo abbia maggior interesse a far sì che la rendita imponibile sia più esattamente accertata, di quello che abbia ogni onesto cittadino. Sarebbe in verità una diffidenza immeritata, e che non sarebbe dalla Camera divisa.

Altronde, valga a dissipare ogni timore al riguardo, l'ottima prova che fecero le Commissioni di sindacato, nelle quali non era alcun agente governativo.

Dunque mi pare che la ragione addotta dall'onorevole Depretis non basti a convincerci della necessità di mantenere la formazione di consorzi; essendo in facoltà del Governo di delegare un cittadino che lo rappresenti in seno delle Commissioni locali, e il Governo troverà sempre chi degnamente lo rappresenti, e chi meglio e con maggior conoscenza dei contribuenti e dei loro redditi giudichi coscienziosamente intorno ai ricorsi.

Mi perdoni dunque l'onorevole Depretis, se dirò che questa ragione non ha tanta forza da far disconoscere che il sistema dei consorzi non è ammissibile col sistema di quotità. A me poi pare che le Commissioni locali istituite in ciascun comune rispondano meglio al sistema della legge, e siano migliore guarentigia per i contribuenti.

Le Commissioni di sindacato per ben due anni compirono con soddisfazione anche del ministro di finanze il loro ufficio, e lo compiranno in egual modo le Commissioni locali; perocchè se non lo stesso, hanno pur esse interesse a scuoprire le rendite imponibili per avere una base più larga da colpire con i centesimi addizionali.

Altronde, io credo che ai contribuenti dev'essere data la guarentigia che coloro che sono chiamati a pronunciare sui loro ricorsi, siano in grado di avere tutte le necessarie cognizioni per pronunciare un giusto giudizio; altrimenti il diritto a ricorrere concesso ai contribuenti è una vera illusione.

Per conseguenza io insisto, perchè sia soppressa in questo articolo la parola *consorzi* e sia ritenuta solamente la parola comune, chiamando queste Commissioni *locali*, comunali, non mai consorziali.

DEPRETIS. Potrei opporre la questione pregiudiziale in quanto che l'esistenza del consorzio nel regime di questa legge è già stato ammesso colla votazione di un precedente emendamento.

Ma io voglio rispondere più direttamente all'osservazione dell'onorevole Salaris.

L'onorevole Salaris deve comprendere che secondo questo sistema si vuol dare un'efficacia all'azione fiscale, all'azione dell'agente e del delegato delle finanze

onde l'interesse del Governo sia rappresentato in questa specie di giudizi che si danno avanti ai consorzi.

Ora domando io che sorta di influenza avrebbero i delegati governativi quando dovessero essere scelti uno o due per ciascun comune.

Vede l'onorevole Salaris che sarebbe una scelta molto difficile in se stessa generalmente, ed in alcuni casi impossibile, poichè ci sono molti comuni dove è già difficile il trovare due rappresentanti del consorzio.

Ma poi c'è un'altra ragione.

L'onorevole Salaris mi ammetterà che il Governo non può delegare a quest'ufficio un cittadino senza nello stesso tempo sottomettersi al pagamento di qualche spesa.

Ora se si moltiplica il numero di questi consorzi, ne veda un po' la conseguenza quale sarebbe: sarebbe quella di moltiplicare il numero di questi delegati governativi i quali o poco o molto dovranno essere retribuiti, e quindi si moltiplicano gl'impianti degli uffici finanziari, e si moltiplicano le spese le quali debbono ricadere a carico dei contribuenti.

La Commissione pertanto si oppone formalmente e nel modo più assoluto alla proposta dell'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. Il signor Salaris insiste nella sua proposta?

SALARIS. Io insisto.

PRESIDENTE. Allora la metterò ai voti.

LANZA GIOVANNI. Con mio rincrescimento debbo far osservare che ora il numero dei deputati presenti si è fatto assai scarso, e si tratta di disposizioni le quali, se per avventura fossero accettate, potrebbero sconvolgere l'economia della legge.

Io non sono solito a fare di queste osservazioni, ma vi sono costretto dall'importanza della deliberazione che si sta per prendere, ed anche dal pericolo che la legge venga sconvolta. Per il che io pregherei il signor presidente di far chiamare nella sala attigua i deputati, affinchè intervengano alla votazione la quale mi pare abbia una tal quale importanza.

PRESIDENTE. Ho già dato l'ordine che siano invitati i signori deputati.

SALARIS. Posto che sento che la Commissione crede che togliendo la parola *consorzi* si arrecherebbe un dissesto a tutta la legge, ritiro la mia proposta. (*Bene!*)

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MINGHETTI. Io vorrei dire alcune parole sull'emendamento proposto dall'onorevole Tozzoli all'articolo 11 del progetto in discussione.

A me sembra che il proponente non si sia fatto un concetto abbastanza esatto del modo, con cui questa legge dee attuarsi. Secondo la legge il comune proporrà la lista dei contribuenti; l'agente finanziario manda le schede ad ogni contribuente, il quale vi fa la sua dichiarazione. Quindi l'agente finanziario giudica di essa

scheda, e vi fa le rettificazioni laddove egli crede. L'operazione sarebbe finita qui. Ma la legge ha voluto dare una garanzia tanto al contribuente, quanto al fisco. Primieramente ha creata una Commissione locale, in cui prevale l'elemento elettivo, e presso la quale il contribuente fa i suoi reclami.

In secondo luogo, e nell'ipotesi che queste Commissioni locali avessero potuto per avventura esser troppo indulgenti verso i contribuenti, è istituita una Commissione d'appello provinciale, alla quale ricorre l'agente finanziario.

Ma, dice l'onorevole Tozzoli: perchè non volete permettere al contribuente di reclamare eziandio presso la Commissione provinciale? Prima di tutto ripeto che in questo modo si altera il concetto della legge; ma poi domando all'onorevole Tozzoli: crede egli praticamente possibile che le Commissioni provinciali abbiano il tempo e le cognizioni necessarie per disbrigare tutti i reclami che loro si manderebbero? A me pare che no. Che l'agente finanziario reclami dalla decisione della Commissione locale, questo non può essere frequente, ed è facile dal capoluogo di provincia il verificare pochi casi per ogni comune o consorzio; ma se tutti i contribuenti reclameranno, e certamente reclameranno tutti, perchè non crederanno mai di essere stati abbastanza ben trattati dalla Commissione locale, vi sarà nella Commissione provinciale d'appello l'impossibilità di verificare i dati. La Commissione provinciale d'appello residente nel capoluogo può prendere, lo ripeto, qualche notizia relativa ad uno o ad un altro individuo, ma non può rifare il lavoro che è stato fatto dalla Commissione locale, e per la quale è stato fissato che l'elemento elettivo sia prevalente.

Io pregherei tanto l'onorevole proponente, quanto alcuni altri autori di emendamenti che vengono appresso, a voler considerare questa legge tale e quale fu concepita in origine, e come oggi la Commissione l'ha modificata, ed è che ogni articolo ha tale attinenza coll'altro, che difficilmente si può toglierne uno senza che tutto l'edificio si scuota.

Vi sono delle disposizioni che a prima giunta possono parere non avere in se stesse grande importanza; ma chi ha la faticosa missione di mettere in pratica la legge, sa quante difficoltà nascono nell'attuazione.

Io credo, per esempio, che l'aggiunta che la Camera ha votato all'articolo 8 sul domicilio, creerà in pratica molte difficoltà, ma è cosa fatta, e non ci ritorno più sopra, seppure almeno non vogliamo aggiungerne un'altra che anch'essa, quando saremo all'atto pratico, creerà moltissime difficoltà.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Tozzoli.

TOZZOLI. L'onorevole preopinante crede che le Giunte provinciali non possano avere il tempo di esaminare tutti i reclami dei contribuenti; io gli fo osservare che quello che io richiedo è quell'istesso che era determinato già nella precedente legge del 14 luglio 1864.

Anche allora tutti i contribuenti avevano facoltà di appellarsi innanzi alle Commissioni provinciali dalle deliberazioni delle Commissioni di sindacato, e le Commissioni provinciali si ebbero il tempo di esaminare tutti i reclami. Non so dunque comprendere perchè adesso, dopo il fatto e contrariamente allo stesso, si voglia loro negare tale possibilità.

Rimossa questa obbiezione, io richiamo l'attenzione della Camera sovra un'altra considerazione, per la quale credo dover insistere nel mio emendamento; ed è che se voi non ammettete i contribuenti a poter reclamare innanzi alle Commissioni provinciali, contro gli avvisi delle Commissioni locali, voi per ciò stesso loro verrete a negare altresì la facoltà di ricorrere innanzi alla Commissione centrale, di cui è parola nell'articolo 13 del presente progetto di legge.

Uno dei più gravi e deplorati inconvenienti, cui dava luogo la legge del 14 luglio 1864 era la difformità con che nelle diverse provincie dello Stato s'intendeva ed applicava la legge per mancanza di un principio comune, il quale fissasse la giurisprudenza e la intelligenza a darsi alla stessa nei casi dubbi.

Io potrei citarvi molti fatti che ciò contestano.

Taluni redditi in una provincia erano dichiarati soggetti alla tassa, che poi nella provincia finitima erano ritenuti esenti con quanto scapito della giustizia con quanta offesa alla legge, con quanto scontentamento delle popolazioni, non è chi non vegga.

Pareva che per la legge sulla ricchezza mobile ogni provincia italiana fosse divenuta uno Stato autonomo e indipendente.

Veramente con piacere io ho letto la innovazione introdotta nel presente progetto di legge col secondo comma dell'articolo 13, col quale si crea una Commissione centrale, innanzi a cui si possa ricorrere in ogni caso che vi fosse violazione alla legge, quasi come costituente una Corte suprema per la necessaria uniformità della giurisprudenza.

Ora, siccome a questa Commissione centrale non si può ricorrere, se non contro le deliberazioni della Commissione provinciale di appello, così io, col mio emendamento, mi proponeva d'accordare ai contribuenti due garanzie: l'una cioè di potersi anch'essi appellare agli avvisi delle Commissioni locali, in ciò pareggiando la loro condizione a quella del fisco, e l'altra di poter produrre ricorso innanzi alla Commissione centrale qualora un principio di diritto fosse offeso. Così si avrebbe uguaglianza di diritti ed uniformità di applicazione in tutto lo Stato.

Ecco le ragioni per le quali io credo di dover insistere, ed insisto nel mio emendamento.

MINGHETTI. Mi sembra che l'onorevole preopinante non si sia fatta un'idea chiara di ciò che era la Commissione di sindacato nella legge precedente. La Commissione di sindacato faceva quella parte che oggi farà l'agente di finanze, e non vi era altro appello che la

Commissione provinciale. Ora invece l'agente di finanze rettifica le schede, ma vi è una Commissione d'appello nel comune o nel consorzio. Non si può dunque dire che se una volta si potea reclamare dalla Commissione di sindacato, anch'oggi si debba pur reclamare dalla Commissione consorziale; ciò che si fa oggi è quello che si faceva allora, ma in altra forma. Allora si reclamava dalla Commissione di sindacato alla Commissione d'appello, oggi si reclama alle decisioni dell'agente, alla Commissione locale. Quanto poi alla seconda quistione, io non comprendo come i ricorsi fatti dai contribuenti alla Commissione provinciale d'appello possano togliere il pericolo di una svariata giurisprudenza. Avremo sempre 59 decisioni, quante sono le provincie; ed è perciò che la Commissione ha introdotto o, a meglio dire, accettato la istituzione di una Commissione centrale alla quale sono ammessi, dopo il giudizio della Commissione provinciale di appello, i ricorsi che riguardano la applicazione della legge. Tutto ciò che riguarda l'applicazione della legge può sempre esser portato dinanzi alla Commissione centrale, quando non si ritorni sulla estimazione delle somme dei redditi imponibili.

Se l'onorevole Tozzoli domanda il reclamo sull'applicazione della legge, io lo comprendo; ma trovo che è fatta ragione al suo desiderio; se poi domanda il reclamo sulla estimazione dei redditi imponibili, dico che a ciò provvede la istituzione delle Commissioni locali, senza bisogno di ricorrere ad una terza istanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ricci a presentare le relazioni che ha in pronto.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: 4° BENEFICIO DEL BIENNIO AGLI UFFICIALI DELLA CESSATA MARINA NAPOLETANA; 2° COSTRUZIONE DI UNA BARCA-PORTA IN FERRO NEL BACINO DELL'ARSENALE DI NAPOLI.

RICCI GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che accorda il beneficio del biennio agli ufficiali della cessata marina napoletana. (V. *Stampato* n° 77-A)

Ed un'altra relazione sul progetto di legge relativo alla costruzione di un barca-porta in ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale marittimo di Napoli. (V. *Stampato* n° 65-A)

PRESIDENTE. Queste relazioni verranno stampate e distribuite.

Prego i signori deputati di non restare nell'emiciclo, altrimenti gli stenografi non possono udire chi parla.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.**

DE BLASIO TIBERIO. Ho domandato la parola per insistere sull'emendamento Tozzoli. Io ci tengo tanto più inquantochè il sistema della Commissione mi pare

che contenga in sè un eccesso di facoltà. Infatti noi sappiamo per esperienza come fossero composte le Commissioni consorziali. È difficile che nella Commissione consorziale si trovino delle persone competenti che possano resistere all'influenza del delegato governativo che ne fa parte; quindi è da presumere che i giudizi che saranno emessi dalla Commissione consorziale, sentano delle facoltà che vi apporterà l'agente del fisco quivi presente, il quale ha comune l'interesse coll'agente finanziario che deve primitivamente formare lo stato delle tasse.

Ora il contribuente non ha alcun rimedio contro il giudizio di questa Commissione, imperciocchè potrà andare alla Commissione centrale, ma questa Commissione centrale sarà per la definizione del diritto, ma la quantità d'imposta, a tenore di quello che dice l'ultimo comma dell'articolo seguente, sarà sempre fissa e non potrà essere alterata. Quindi a me pare che tanto più sia necessario che intervenga un altro tribunale a giudicare in seconda istanza del diritto del contribuente. La qual cosa tanto più merita di essere tenuta in riguardo, inquantochè, secondo tutti i sistemi dei diversi rami della nostra amministrazione, un più alto grado di giurisdizione non è mai negato.

Quindi insisto sull'emendamento dell'onorevole Tozzoli.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Anch'io credo di dovere appoggiare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Tozzoli.

Io prego la Camera a riflettere che essa sta per deliberare sopra una disposizione che costituisce uno dei cardini più essenziali di tutto il sistema, perchè quando s'impone una tassa di quotità, quando si tratta di accertare la ricchezza mobile di ciascun contribuente, tutto il cardine del sistema sta nel verificare il reddito che ciascun contribuente possessa, e nelle guarentigie che la legge accordi ed al fisco ed al contribuente, che questo giudizio sia fondato, e buono, e retto nella massima parte dei casi.

Ora vediamo quale sarebbe il sistema delle guarentigie accordate secondo il disegno della Commissione all'una parte ed all'altra.

Signori, per me il contribuente da una parte, e l'agente delle tasse dall'altra non rappresentano, direi, che l'attore ed il convenuto, le due parti contendenti: il contribuente consegna quello che crede, l'agente finanziario, in contraddizione al contribuente, aggiunge quello che stima essere stato omissso dall'altro.

Fin qui non abbiamo che la proposta della controversia. Or vediamo come, secondo il disegno della Commissione, sarebbe giudicata la controversia. Essa dapprima si porta dinanzi ad un primo tribunale che è la Commissione locale o la Commissione consorziale. Se questo primo tribunale giudica contro l'agente finanziario, esso ha un primo ricorso alla Commissione pro-

vinciale; se la Commissione provinciale giudica ancora contro di lui, almeno per la questione di diritto, l'agente finanziario ha per ultimo ricorso ad una Commissione centrale. Ma per l'opposto, o signori, secondo il disegno della Commissione, il contribuente è privato di tutte queste garanzie. Il giudizio della Commissione locale per il contribuente costituisce un giudicato supremo, irrevocabile.

Io credo innanzi tutto che questo sistema della Commissione sia evidentemente insostenibile per la questione di diritto.

Perchè la questione di diritto ha da essere decisa irrevocabilmente dalla Commissione locale per il contribuente, ed è soggetta ad un primo e ad un secondo ricorso per l'agente finanziario? Forse che le Commissioni locali sono infallibili? Le potrete dire infallibili per la questione di fatto (e lo vedremo fra pochi istanti), ma per la questione di diritto, per l'interpretazione delle varie disposizioni della legge, come potete voi attribuire l'infallibilità alle Commissioni locali?

Dunque per la questione di diritto evidentemente il sistema della Commissione è insostenibile. E invano si dice che il contribuente per la questione di diritto potrà ricorrere alla Commissione centrale. Signori, è escluso questo supposto dal sistema della Commissione, perchè gli articoli seguenti significano abbastanza chiaramente che alla Commissione centrale sono portate unicamente le decisioni delle Commissioni provinciali. Ora il contribuente non può secondo il disegno della Commissione ricorrere alle Commissioni provinciali.

Dunque per questa parte l'emendamento è appoggiato a buone e manifeste ragioni.

Ma anche per la questione di fatto, anche per quanto concerne la determinazione del reddito, io non credo all'infallibilità, e nemmeno alla benignità del giudizio dei commissari locali in favore del contribuente. Vi ha una presunzione di benignità; ma, signori, questi commissari potranno in molti casi essere negligenti, ovvero, come ha detto l'onorevole preopinante, potranno subire l'influenza dell'agente finanziario, potranno portare un giudizio malevolo.

Così anche per la questione di fatto io credo che voi dovrete lasciare il ricorso libero come all'agente finanziario così al contribuente.

Le sorti, o signori, bisogna che sieno pari, ciò che vien stabilito nell'interesse dell'uno deve esserlo pure in quello dell'altro. Nè vale l'opporre che la Commissione provinciale non potrà occuparsi di tutti i ricorsi, che una gran quantità di contribuenti sarebbe per presentare colla speranza di una diminuzione di tassa: imperciocchè la possibilità del loro appello ne renderebbe meno frequente l'uso, producendo l'effetto di ottenere dalle Commissioni locali una più ponderata ed equa tassa, non dipendendo questa più dal loro dispettico arbitrio.

In ogni caso, o signori, il diritto comune deve essere la vostra regola generale; nei casi di dubbio voi non dovete dipartirvi dai principii di eguaglianza. Io adunque persisto, acciocchè sia ammesso l'emendamento Tozzoli.

TOZZOLI. Io aveva domandata la parola per svolgere meglio il mio emendamento, perchè a me pare che altri e non io versi in un qualche equivoco, da cui mi giova togliere la Camera. Del resto gli onorevoli De Blasio e Pescatore che mi hanno preceduto hanno abbastanza chiarito la cosa. Ma io non credo inutile di avvertire che nel sistema dell'attuale progetto di legge noi abbiamo una doppia Commissione, una Commissione locale che direi di prima istanza e una Commissione provinciale di appello.

Quando io reclamo contro l'agente finanziario, bisogna che sul mio reclamo la Commissione locale dia il suo avviso; se questo avviso è favorevole a me contribuente, l'agente finanziario tiene un altro grado di giurisdizione, egli mi conduce in appello dinanzi alla Commissione provinciale; ma se quest'avviso è contrario a me ed ai miei interessi, io contribuente non ho più altro reclamo a fare contro l'avviso della Commissione locale; qui finisce ogni giurisdizione pel contribuente, mentre ancora rimane all'agente finanziario un altro, a cui appellarsi.

Ora questo a me pare ingiusto; io domando che si proceda alla pari, che la condizione del contribuente sia equiparata a quella del fisco; io domando, col mio emendamento, che la facoltà di appellarsi alle Commissioni provinciali contro gli avvisi delle Commissioni locali se si concede all'agente finanziario non sia negata al contribuente.

Affinchè il mio concetto riesca chiaro, e lucido, ed altri non lo fraintenda io fo avvertire, che il mio emendamento è aggiuntivo; esso dovrebbe costituire un ultimo e distinto paragrafo dell'articolo 11.

Si legga dunque per intero l'articolo 11, vi si aggiunga il mio emendamento, e non sarà possibile di mover dubbio sullo scopo che io mi propongo.

Io soggiungeva, ch'era obbligato ad insistere nel mio emendamento per un'altra ragione, cioè perchè io intendeva non doversi privare i contribuenti di una seconda guarentigia, quella cioè di poter ricorrere innanzi alla Commissione centrale ogni volta che si trattasse di una questione di diritto.

Diffatti, o signori, l'articolo 13 del progetto, che stiamo esaminando, dice così:

« Pei casi di conflitto fra comuni e consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal ministro delle finanze.

« Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali

di appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge, ecc. »

Ora è chiaro che se ai contribuenti non date facoltà di arrivare fino alle Commissioni di appello, voi li avrete esclusi dalla facoltà di ricorrere alla Commissione centrale.

A questo gravissimo inconveniente io intendo di ovviare, come intendo di far cessare le giurisdizioni ad un tempo stesso per l'agente finanziario, e pel contribuente, poichè non mi pare giusto che all'agente finanziario il quale ha tante armi contro di costui, si dia per giunta un altro grado di giurisdizione che al contribuente si vuol negare.

Il mio emendamento dunque è così concepito:

« A questa medesima Commissione potranno reclamare i contribuenti dagli avvisi delle Commissioni locali, fra 20 giorni dalla loro notificazione. »

A me pare quindi che il concetto, sia non solo chiaro, ma giusto, epperchè spero che la Commissione vorrà fare buon viso a questo mio emendamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il Governo del Re aveva proposto nell'articolo 23 del suo disegno che in primo grado di giurisdizione pronunciassero Commissioni mandamentali di tassazione, composte di due agenti finanziari, e di un riparto nominato dal prefetto.

Parve alla Commissione che non si dovesse stabilire per regola che in ciascun mandamento avesse a raccogliersi una Commissione così composta, ma che invece, con frase più generale, si avesse a parlare di uno o più agenti finanziari ai quali la legge avesse a delegare questo primo grado di giurisdizione.

Il ministro di finanze allora intervenne nella Commissione ed accettò quest'emendamento, appunto perchè parve che in molti casi fosse difficile di formare queste Commissioni mandamentali e in altri fosse superfluo.

Però a quest'agente o a questi agenti finanziari, di cui parla l'articolo 10, già votato, è data una giurisdizione. Più che parti, sono giudici; cosicchè non può stare la variante perchè la Camera ha votato l'articolo 10, che espressamente lo dice « uno o più agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la legge 14 luglio 1864 attribuisce alle Commissioni di sindacato. »

Quando dunque l'onorevole Pescatore credeva che l'agente finanziario fosse di fronte al contribuente una semplice parte, e che tra l'uno e l'altro si contestasse una specie di lite, egli dimenticava di aver votato l'articolo 10 col quale a quell'uno o più agenti finanziari non si è dato l'ufficio di parti ma di primi giudici, l'ufficio, cioè, che secondo la legge del 14 luglio 1864 avevano Commissioni di sindacato.

Posto ciò, s'intende tutta l'economia dell'articolo. Il contribuente quando si crede gravato dal giudizio dell'agente in prima istanza, può ricorrere alle Commissioni locali, composte come dice l'articolo 11.

Se queste Commissioni giudicano sul suo reclamo (notino bene sul suo reclamo), e l'agente finanziario, che dinanzi a queste Commissioni sarebbe parte contendente, annuisce, vi ha, dirò all'onorevole Pescatore, il quasi contratto giudiziario perfetto; e quindi è inutile andar innanzi. Ma se queste due parti non si concordano, allora si ricorre alla Commissione superiore; e siccome colui che deve concordare è l'agente finanziario, poichè quegli che è ricorso alla Commissione è il contribuente, così è chiaro che, se non concorda, egli va dinanzi alla Commissione provinciale.

Così spiegata l'economia della legge mi pare che svanisca quell'assurdo che si portava innanzi dall'onorevole Pescatore, supponendo che l'agente finanziario fosse sempre una parte contendente, mentre che egli è giudice nel primo grado di giurisdizione.

MINGHETTI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Vorrei dire che l'ultima obbiezione fatta dall'onorevole Tozzoli, in favore del suo emendamento si fondi in ciò che dalle parole: *dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello* possa argomentarsi che senza questo giudizio precedente non siano ammessi ricorsi che riguardano l'applicazione della legge. A me non sembra che la sua interpretazione sia giusta, tuttavia se quella locuzione può dar luogo ad una oscurità si potrà chiarirla quando saremo all'articolo 13 spiegando che i ricorsi che riguardano l'applicazione della legge, possano sempre essere portati davanti alla Commissione centrale. La Commissione esaminerà meglio la questione, tanto più che non si allontana dal suo concetto. Quanto alla prima parte, mi sembra che l'onorevole ministro, abbia spiegato quel che poteva rimanere ancora dubbioso nella materia.

BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTEA. Dichiaro che ho capito fino ad un certo punto gli argomenti dell'onorevole ministro, ma mi preoccupo ancora di una considerazione. Allorchè il contribuente aggravato dall'agente delle tasse, non trova ragione presso la Commissione locale, perde ogni diritto di ulteriore esperimento delle sue ragioni. In ultima analisi l'agente delle tasse avrebbe facoltà di tentare un primo grado di richiamo presso la Commissione locale, e quando la Commissione locale non consenta nel suo avviso, egli solo può ricorrere alla Commissione provinciale di appello, ed io trovo straordinario che quando si tratta d'appello, una sola delle parti possa adire questo giudizio.

Il solo agente delle tasse potrà andare alla Commissione d'appello, mentre invece il contribuente, che non ha potuto far valere le sue ragioni presso la Commissione locale, si trova interdetta la via che all'agente delle tasse è aperta. Quindi appoggio l'emendamento dell'onorevole Tozzoli, ed anzi vorrei renderlo più effi-

cace, togliendo le ultime parole dicenti: *ma tal gravame sarà devolutivo e non sospensivo*, perchè quando si tratta di operazioni che precedono la formazione dei ruoli, non c'è nessun pericolo nell'immediata efficacia del giudizio.

Io porto questa convinzione, ma ad ogni modo attendo che mi si adduca qualche ragione che mi dimostri l'equilibrio dei diritti fra le parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Berteau aveva formulato in altri termini l'emendamento; lo prego di leggerlo.

BERTEAU. Io l'avea formulato in altri termini, ma siccome io non volea usurpare la paternità dell'emendamento all'onorevole Tozzoli...

PRESIDENTE. Risulterà nel resoconto la paternità. *(Si ride)*

TOZZOLI. Se non dispiace al signor presidente, legga il mio emendamento come l'ho riformato.

PRESIDENTE. L'ho letto sul principio, e tornerò a leggerlo, ma prima prego l'onorevole Berteau di leggere il suo.

BERTEAU. Al punto in cui cominciano le parole « in caso contrario » dell'ultimo capoverso dell'articolo 11, io diceva: in ogni caso tanto l'agente, quanto i contribuenti potranno deferire la decisione alla Commissione provinciale d'appello.

Ora l'emendamento dell'onorevole Tozzoli dice: « a questa medesima Commissione potranno reclamare i contribuenti. » È lo stesso concetto che informa il mio emendamento, e non vi è altra differenza se non questa, che nella mia proposta la formola è più unita, mentre quella dell'onorevole Tozzoli divide il pensiero in due parti, ma non c'è differenza di valore.

PRESIDENTE. Leggo di nuovo l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzoli:

« A questa medesima Commissione potranno reclamare i contribuenti contro gli avvisi della Commissione locale, fra venti giorni dalla loro notificazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore.

PESCATORE. L'onorevole ministro delle finanze parla di contratti e di quasi contratti. Io lo prego di lasciare in disparte ogni inopportuno concetto. Qui trattiamo di garanzie reali da darsi ai contribuenti. Vuol egli fare credere che l'agente finanziario è una garanzia per i contribuenti? Quando ciò fosse, l'agente finanziario sarebbe un cattivo agente fiscale. L'agente finanziario esercita un ufficio sindacatore, ed è quell'ufficio di sindacato che io gli consentii votando l'articolo precedente: ma esso dee sindacare, indagare nell'interesse della finanza: non porge dunque all'interesse del contribuente garanzia di sorta alcuna, e stanno contro il detto del ministro il consenso universale, e la più volgare esperienza.

La prima garanzia dunque, il primo ricorso per il contribuente sta nella Commissione locale, che sarebbe così, a tenor del progetto, la prima o l'ultima: avverto che la Commissione locale non ha competenza suffi-

ciente a decidere in questioni di diritto, e se ne presentano molto nell'applicazione della legge, e forse avverrà che il fisco stesso decida e la vincerà facilmente l'agente fiscale, che per lo più nei comuni ristretti è il solo che sia capace d'intendere la legge. E non si darà ricorso contro tali decisioni?

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lualdi.

LUALDI. Se la Commissione accetta l'emendamento Tozzoli, in mi terrei dispensato dal parlare.

PRESIDENTE. La Commissione non accetta.

LUALDI. Allora dirò poche parole in appoggio.

Il concetto, da cui è partito il signor ministro, pare sia questo; ha detto: contro l'esorbitante tassazione che gli può fare l'agente fiscale, il contribuente troverà un giudice non solo, ma un riparatore nella Commissione locale, la quale essendo nominata nel comune sarà più probabilmente portata a difendere l'interesse del contribuente, anzichè a secondare la esagerazione che avesse commessa l'agente finanziario. Ma io debbo far osservare che la esperienza di questi due anni ha dimostrato che le Commissioni locali, anzichè far giustizia al contribuente, qualche volta hanno contribuito ad aggravare la sua posizione, e mi spiego: per esempio, in un comune si danno dei contribuenti che pure avendovi redditi però non vi risiedono e sono in opinione di essere molto ricchi.

Ad alcuni di costoro è accaduto in questi anni che le Commissioni locali, onde diminuire le quote, a carico degli altri contribuenti residenti in luogo, funzionando il sistema del contingente, aggravavano l'addebito a questo tale che era creduto ricco, perchè tutto quel di più che sarebbe a lui addossato alleggeriva la tassa di tutti gli altri.

È vero che ora non è più il caso del contingente, e perciò si potrebbe dire che non ci sarebbe più nella Commissione locale interesse di pesare sopra un individuo per favorire i contribuenti del comune; ma, o signori, vi faccio presente che l'articolo 15, dà la facoltà ai comuni ed alle provincie rispettivamente di sovrapporre sino al 25 per cento, e che se per avventura il Consiglio provinciale non approfittasse di questa facoltà comune potrebbero sovrapporre loro soli sino al 50.

Voi dunque vedete che data la ipotesi che un Consiglio provinciale stabilisse anche il 15, avrebbero i comuni di quella provincia il vantaggio di poter mettere il 35 per cento di sovrapposta sulla ricchezza mobile; quindi ecco ancora che voi trovate nelle Commissioni locali questa stessa tendenza di mantenere o stabilire una forte tassazione di redditi di ricchezza mobile, onde giovare al proprio erario comunale con la sovrapposta, che, come vedete, può essere per minimo del 25 e per massimo del 50 per cento.

Credo adunque che sia giusto e prudente di provvedere, affinchè questo contribuente, il quale fosse indubitamente gravato, possa trovare nella Commissione

provinciale il modo di aversi giustizia. Io penso che fatti simili accadranno di rado; ma siccome si sono verificati, e potrebbero ripetersi, così credo sia necessario che la legge conceda ai contribuenti, ingiustamente tassati, questa facoltà di ricorso contro le Commissioni locali.

SANGUINETTI. Non dirò che poche parole. L'onorevole Pescatore mi pare abbia confuso le questioni che si sollevano sulla interpretazione ed applicazione della legge, e le questioni che si sollevano circa il fatto, con cui si stabilisce il reddito del contribuente.

Ora, secondo me, l'onorevole Minghetti ha già risposto che per ciò che riguarda l'applicazione della legge vi è il ricorso alla Commissione centrale, quando su questa parte il ricorso sta tanto per parte dell'agente, come per parte del contribuente.

In quanto alle questioni di fatto, alle questioni, cioè, riflettenti la fissazione dell'ammontare del reddito imponibile, io osserverò brevemente agli onorevoli Pescatore e Lualdi che in gran parte le loro idee sono giuste, ed anch'io le accetterei, se non che esse partono da un preconetto che suppone come esistente un sistema stato distrutto da questo progetto. L'onorevole Lualdi argomentava in questo senso: quando un contribuente è danneggiato dalla tassazione che fa la Commissione del comune o del consorzio, allora il contribuente non ha più ricorso alla Commissione provinciale. In questo egli ha ragione; ma ha torto in quest'altro, cioè, che secondo il sistema della legge la quale ora sta per essere modificata, la tassazione era fatta proprio dalla Commissione locale, ed allora capisco che era necessario il ricorso ad una Commissione provinciale. Ma qui secondo la nuova legge da chi è fatta la tassazione? Essa non è più fatta da persone interessate, è fatta dall'agente fiscale, e quindi la cosa cambia. (*Segni di dissenso*) Scusino, il sistema è tutto variato, poichè quando voi avevate una Commissione locale sopra la quale, come ben diceva l'onorevole Pescatore, potevano influire gli odii, sopra la quale potevano influire altre persecuzioni, come quella del contingente, alla quale era attribuito l'ufficio di tassare, allora io capisco che l'appello fosse necessario. Ma nella legge che ora discutiamo, la Commissione locale non tassa più, la Commissione locale non può venir a dire: il tal contribuente affinchè paghi, per esempio, un maggior numero di centesimi addizionali si considera avere tanto di reddito, e dovrà pagare tanto.

Ora la tassazione è fatta dall'agente finanziario. Adunque egli è solo nel caso che l'agente fiscale non faccia giustizia e sia indiscreto, che la Commissione può intervenire col suo voto. Ma noi dobbiamo supporre che l'agente provinciale faccia giustizia, e non ha interesse ad essere ingiusto. Se voi supponete che questi sia ingiusto, allora capisco la ragione dell'emendamento. Ma se volete due gradi di giurisdizione in fatto di questi reclami, non so perchè non dobbiate doman-

dare anche il terzo, e via di seguito. Se potete supporre un falso giudizio nella Commissione d'appello locale *a fortiori* dovete supporlo nella Commissione provinciale, che ha minori mezzi per conoscere il vero dalla fattispecie.

La questione può esser grave, ma io faccio osservare che il sistema dalla Commissione proposto nel mentre soddisfaceva alle esigenze del contribuente, dava al contribuente un sindacato fatto da chi? Fatto da giudici elettivi. Avete una Commissione composta di tre: l'uno è l'agente fiscale, due sono gli eletti stessi dei contribuenti; vedete che il contribuente è abbastanza garantito.

Egli è vero che si potrebbe ancora accordare un appello alla Commissione provinciale, ma allora ne avverrebbe il male che le operazioni sarebbero portate eccessivamente in lungo, e voi sapete quali conseguenze abbiano queste lungaggini sotto l'aspetto amministrativo e finanziario del Governo, e sotto l'aspetto amministrativo e finanziario dei comuni e delle provincie. Abbiamo, ad esempio, l'imposta del 1866, la quale non può essere esatta, nè per parte del Governo, nè per parte dei comuni, nè per parte delle provincie, e ciò per quali ragioni? Appunto per tutta questa trafilata di lungaggini d'operazioni, per cui deve passare la formazione dei ruoli. Se voi mi ammettete questo secondo appello, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che la maggior parte dei contribuenti, centinaia di mille forse, andranno in appello, ed allora o la Commissione provinciale farà niente e quindi sarà tempo sprecato, o farà qualche cosa e non basterà un anno od un anno e mezzo prima che abbia sbrigato e dato corso a tutti questi appelli.

Io metto innanzi a voi le conseguenze del sistema che si vorrebbe introdurre. Io credo che i contribuenti dal momento che fu tolto il contingente sono abbastanza garantiti dall'aver nella Commissione due giudici che sono nominati da loro stessi, i quali non potendo tassare per propria iniziativa, nè essendo stimolati dal contingente a fare gravami ad altri per aggravare se stessi, e d'altronde potendo bensì sgravare ma non mai aggravare al disopra della tassazione fatta dall'agente, ne consegue che l'attuale sistema abbia senza nuove garanzie ad essere molto migliore del sistema vigente.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Berteau.

BERTEAU. L'onorevole Sanguinetti ha detto: « Noi dobbiamo supporre che l'agente delle tasse farà giustizia. » Allora sopprimiamo la Commissione locale, sopprimiamo la Commissione provinciale d'appello, e rimettiamoci all'agente delle tasse. Ma, secondo il mio avviso, l'agente delle tasse tende naturalmente a favorire sempre l'erario pubblico. Ora, supponiamo un contribuente nella seguente condizione: l'agente delle tasse determina il di lui reddito in 10,000 lire; la proposta dell'agente va alla Commissione locale, la Commissione

si acquieta, il contribuente è disarmato. La Commissione non si acquieta? L'agente delle tasse può andare alla Commissione provinciale d'appello. Ma davvero io non so come si possa concepire un tribunale d'appello, al quale una sola delle due parti può presentarsi. Il contribuente, insomma, dovrà starsene colle mani alla cintola, mentre l'agente delle tasse potrà provocare una modificazione dalla Commissione provinciale d'appello.

Io credo che l'emendamento Tozzoli corrisponda ad una necessità di giustizia.

Nè mi si oppongano i ritardi e le lungaggini. Prima di tutto, dal momento che fate facoltà all'agente delle tasse di ricorrere, voi ritardate egualmente la formazione dei ruoli, e poi non è a dirsi che colla Commissione provinciale d'appello composta com'è, secondo l'articolo 12, non è a suppersi che a molti contribuenti possa venire il vezzo di ricorrere, poichè essi ben vedono che l'elemento a favore dell'erario è talmente predominante che, se non hanno trovata ragione presso la Commissione locale, più difficilmente la potranno trovare dalla Commissione provinciale.

Ad ogni modo bisogna che vi sia parità di trattamento nell'esercizio dei diritti.

CORRENTI, relatore. Io prego la Camera di non correre troppo nella risoluzione di un problema che ha occupato lungamente la Commissione. La Commissione ha esitato anch'essa, ha anch'essa preso in considerazione, nei suoi studi ultimi, la proposta dell'onorevole Tozzoli, ma ha dovuto riconoscere che questa proposta aveva in sè l'inconveniente gravissimo di allungare la procedura, senza recare veramente un vantaggio.

Imperocchè non è vero che uno abbia due appelli e l'altro ne abbia un solo; ciascuno ha il suo proprio appello; l'agente delle tasse non appella alla Commissione locale, in cui prevale assolutamente l'elemento elettivo.

Questa è costituita unicamente per far ragione al contribuente, e non può per nulla migliorare la condizione dell'agente finanziario, il quale allorquando possa credere che quest'appello, che è speciale pel contribuente, sarebbe di danno alla finanza, ha un altro suo speciale appello, a cui ricorrere onde evitarlo.

Adunque non bisogna credere che uno abbia due appelli e l'altro ne abbia uno soltanto; a ciascuno compete il suo speciale appello.

Non nego che apparentemente, così com'è concepita la disposizione, a prima giunta non faccia nascere questo pensiero, ed anche alla Commissione dapprima era venuta quest'idea, che venne esposta dagli onorevoli Tozzoli e Berteà, ma effettivamente ciò non regge, e, checchè ne dica l'onorevole Berteà, ne verrebbe un grave inconveniente, un gravissimo male dal prolungare la procedura.

D'altra parte poi badate bene che prima c'era una Commissione di sindacato che pronunziava al primo

giudizio. Questa Commissione di sindacato in certo modo, e per una certa parte, era una Commissione d'interessati, giacchè in forza del contingente la Commissione di sindacato tendeva piuttosto ad aggravare. Ora io non dico che l'agente finanziario si debba considerare come un agente favorevole alle parti; ma io dico che è più imparziale, che presenta una garanzia di maggiore imparzialità in faccia all'antico sistema della Commissione di sindacato.

Ripeto pertanto la preghiera di non correre; vedo che le disposizioni non sono troppo favorevoli all'assunto della Commissione, ma io temo che per fretta non si prenda una deliberazione, che poi distrurrebbe l'economia della legge.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io aveva chiesto la parola per un richiamo al regolamento. Voleva appunto pregare il relatore ad esporre il suo parere.

PRESIDENTE. Non è un richiamo al regolamento. La Commissione si è spiegata più volte. La parola è all'onorevole Lualdi.

LUALDI. Io lascio che la Commissione rifletta intorno a questo emendamento. Però mi consenta la Camera di dire una parola per toglierla alla impressione che possono averle lasciata le asserzioni dell'onorevole Sanguinetti.

Io faccio osservare alla Camera che ad una Commissione comunale poco potrebbe importare che un tale debba pagare 10 mila lire di tassa sulla rendita al Governo, nè essa sarebbe molto tenera di fargliela diminuire, purchè essa sapesse che per queste 10 mila lire che esso pagherà all'erario, il comune che l'ha eletta potrà avere nella sua propria cassa la somma di 4 mila lire.

Io non dubito che il Governo sarà al fatto di alcuni abusi, seguiti appunto in qualche comune, in cui le Commissioni di sindacato hanno fatto sì che toccò di pagare ad un estraneo solo tutto il contingente assegnato al comune.

Questo interesse che poterono avere allora di abusare le Commissioni di sindacato, lo potrebbero avere oggi Commissioni locali in questo senso, cioè di assicurare larghi redditi al bilancio comunale.

Io credo dunque, che la mia osservazione meriti di essere considerata, per non lasciare che questa legge alla quale mettiamo mano, si può dire una terza volta, tolga ora l'adito a ripetere gli abusi che vi ho accennati. Nè mi paventa, che per assicurare il corso alla giustizia si possa talvolta perdere un po' di tempo nella ultimazione dei ruoli.

PRESIDENTE. Prima di annunziare un altro emendamento che riguarda sempre la parte che si riferisce all'emendamento Tozzoli, io richiamo la Commissione a dichiarare se accetta la modificazione proposta dall'onorevole Cavallini, il quale vorrebbe che si dicesse « le rappresentanze dei comuni e dei consorzi. »

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1866

DEPRETIS. Io vorrei che fosse accettata la stessa dizione che si trova nella legge del 1864, la quale parla di « rappresentanze consorziali. » (*Sì! sì!*)

CAVALLINI. Io mi sono attenuto appunto alle disposizioni dell'articolo 21, se non erro, della legge del 1864. Del resto, siccome mi pare che tutte le questioni e quali si riferiscono a quest'articolo non possono essere definite oggi, così io proporrei che la Commissione volesse esaminarle, e proporre domani altra formula.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Dice ottimamente l'onorevole Cavallini; solamente io desiderava che si fosse deliberato sopra questi due emendamenti, i quali riguardano solo la compilazione; ma se crede la Commissione di sospendere la discussione e la votazione anche su questi...

(*Sì! sì!*) allora si rimetterà a domani il seguito della discussione.

Ora do la parola all'onorevole Mascitelli per una dichiarazione.

MASCITELLI. Dichiaro che, trovandomi accidentalmente assente dall'Aula nel momento della votazione, se fossi stato presente avrei votato contro l'articolo.

PRESIDENTE. Sarà presa nota di questa sua dichiarazione.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.